


QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di
Paola Guglielmotti



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2020

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

Collana diretta da Carlo Bitossi

Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di
Paola Guglielmotti



GENOVA 2020

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

INDICE

I. Paola Guglielmotti, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII: ragioni e scelte di una ricerca collettiva</i>	pag. 1
1. Gli obiettivi e i cartolari notarili quali fonti prevalenti	» 1
2. L'ambito territoriale, il contesto giurisdizionale e della prassi	» 6
3. La soglia del 1300: tra mole documentaria e specifici sviluppi sociali ed economici	» 8
4. L'apporto gestionale e patrimoniale delle donne: ancora sull'approccio ai <i>cartularia</i> notarili	» 11
5. Età, ciclo di vita e appartenenza familiare rispetto alla gestione del patrimonio	» 14
6. Violenza tra le pareti domestiche e diritti di cittadinanza entro la cerchia muraria	» 16
Carte di Genova e della Liguria	» 20
II. Valentina Ruzzin, <i>La presenza delle donne nei cartolari notarili genovesi (secoli XII-XIII)</i>	» 29
1. Composizione e selezione dei cartolari prevenuti	» 29
2. La clientela di un notaio e le azioni delle donne filtrate nel cartolare	» 31
3. Per una lettura non 'ingenua' dei cartolari: interrogativi sul patrimonio delle donne	» 33
<i>Dossier documentario</i>	» 37
III. Denise Bezzina, <i>Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	» 69
1. Donne, doti e patrimoni: cenni storiografici	» 71
1.1. La dote nell'Europa mediterranea e a Genova nella passata storiografia	» 71
1.2. L'antefatto	» 74
2. Dote e matrimonio tra norma e prassi	» 77
3. Dote e normativa in Liguria: tra protezione ed esclusione	» 83
3.1. La dote negli statuti liguri: Genova e Albenga	» 85
3.2. Dote e successione: un legame indissolubile	» 90

4. La dote nella prassi a Genova e in Liguria	pag.	94
4.1. Costituzione e valore della dote	»	95
4.2. L'antefatto: uno sguardo comparativo nella regione ligure	»	102
4.3. Trasformismi dotali	»	105
4.3.1 La dote come bene fluttuante: <i>dos, augmentum dotis, extradots</i>	»	106
4.3.2. L'evoluzione del fondo dotale: dote, <i>guarnimenta</i> e il processo di inflazione dotale	»	111
4.4. Chi controlla il fondo dotale?	»	113
4.5. La fine del matrimonio. Trasmettere e riottenere la dote tra diritti e contese	»	117
4.6. Doti per le donne destinate alla vita religiosa	»	124
5. La dote tra prassi e normativa	»	128
 IV. Paola Guglielmotti, <i>L'uso politico della dote a Genova: mogli e banniti alla fine del Duecento</i>	»	137
1. Il contesto politico	»	139
2. Chi sostiene le rivendicazioni?	»	143
3. Questioni da affrontare e modalità delle restituzioni	»	146
4. Reintegri e restituzioni	»	150
5. La soluzione genovese e la salvaguardia di un principio	»	155
 V. Paola Guglielmotti, <i>Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	»	161
1. Definizioni di extradoti e storiografia	»	161
2. Le extradoti e la loro rilevabilità nel contesto ligure: diffusione e trasversalità sociale	»	165
2.1. Casistica tra città e villaggi	»	165
2.2. Trasversalità sociale di una risorsa: una contrazione tardo duecentesca?	»	169
3. Alle origini delle extradoti: l'abolizione della <i>tercia</i>	»	170
4. Il problema dell'identificazione del fondo extradotale	»	172
5. Come si costituisce il fondo non dotale?	»	179
5.1. Lasciti testamentari per extradoti	»	179
5.2. Extradoti originate o potenziate da <i>donationes inter vivos</i>	»	181
5.3. La (ri)costituzione del fondo extadotale tra due matrimoni	»	182

6. Come si gestiscono (e si alimentano) le extradoti?	pag.	184
6.1. Gestione frazionata e qualità degli investimenti	»	184
6.2. Extradoti investite in commende	»	187
6.3. Duttività degli usi delle extradoti	»	189
7. Extradoti e contesto normativo	»	192
7.1. Una scarsa normazione statutaria	»	192
7.2. Il limite di 10 lire agli investimenti femminili autonomi (1288?)	»	195
8. Tendenze ed evoluzione delle extradoti	»	196
VI. Denise Bezzina, <i>Gestione di beni e patrimonio: spazi di iniziativa delle donne a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	207
1. Gestione e iniziativa femminile: una nota introduttiva	»	207
2. Un limite all'autonomia? I <i>propinqui et vicini</i> nei contratti femminili	»	208
3. Le risorse materiali delle donne: disponibilità di torri, diritti e patrimoni	»	213
4. Gestire i propri denari: credito e investimenti commerciali	»	220
5. Una finestra sul mondo artigiano: attività lavorative e investimenti	»	228
6. Un quadro articolato	»	235
VII. Paola Guglielmotti, <i>Gestione e devoluzione del patrimonio in ambito extraurbano ligure: le donne delle stirpi signorili nei secoli XII e XIII</i>	»	243
1. Il secolo XII: acquiescenza e supplenza	»	247
1.1. Tederata e Ferrara dei marchesi del Bosco: oneri anche militari?	»	248
1.2. La <i>comitissa</i> Matilda, moglie dell'imprigionato marchese Alberto Zueta di Parodi	»	250
1.3. Alda, moglie di Ottone del Carretto: sacrificio della dote e rinuncia all'azione in una dimensione pubblica?	»	252
2. Il secolo XIII: salvaguardia delle doti, consensi dovuti, indebitamento e frazionamenti irrimediabili	»	254
2.1. Margini di iniziativa?	»	255
2.2. Mabilia, vedova di Ottone di Clavesana: un 'modello' di indebitamento	»	260
2.3. Frazionamento avanzato e cessione del luogo di Montalto: la rinuncia che ricade sulle donne	»	262
2.4. Il patrimonio dei marchesi del Bosco e l'emancipata Guerreria, tale solo di nome	»	264
3. Prospettive	»	267

VIII. Paola Guglielmotti, <i>Due monasteri femminili liguri e la loro gestione: Sant'Andrea della Porta a Genova e Santo Stefano a Millesimo fino alla fine del Duecento</i>	pag. 277
1. Origini, fonti e approccio di genere	» 277
2. Il secolo XII: Sant'Andrea della Porta e la sua autonomia	» 280
3. Il secolo XIII: diversità strutturali di gestione	» 286
3.1. Sant'Andrea della Porta: refrattarietà alla clausura e all'inclusione in un ordine religioso	» 286
3.2. Santo Stefano di Millesimo: cautela e sorveglianza nell'ordine cistercense?	» 289
3.3. Sant'Andrea della Porta: un contesto di frequenti tensioni	» 294
4. Tra cautela, divisioni e rinnovamento	» 302
IX. Roberta Braccia, <i>Le libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII</i>	» 319
1. Le libertà femminili in una prospettiva storico giuridica: tra Genova e Italia comunale	» 319
2. Gli statuti genovesi e la 'necessaria' incapacità di agire delle donne: <i>Quando statutum est prohibitivum in persona et prohibitio est favorabilis</i>	» 322
3. Le vedove tutrici: un'eccezione alla regola	» 329
4. Agire da vedova tutrice: il lessico giuridico tra norma e prassi	» 336
X. Paola Guglielmotti, <i>Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII</i>	» 347
1. Tra normativa, storiografia e fonti	» 347
1.1. Gli statuti di Genova e Albenga	» 347
1.2. La storiografia sul caso genovese	» 353
1.3. I testamenti nel contesto dei cartolari notarili. Quale trattamento? Quali limiti?	» 360
2. Condizioni	» 368
2.1. Costi e motivazioni	» 369
2.2. Sistemazioni preliminari al testamento	» 371
2.3. Pressioni familiari <i>versus</i> distacco del contesto familiare	» 373
2.4. Aspetti condivisi da testamenti maschili e femminili: una selezione	» 377
2.5. La coorte femminile	» 382
3. Clausole sostitutive	» 384

4. Testamenti simultanei di marito e moglie	»	387
4.1. Il coltellinaio Baldovino e Margarita, 1206	»	387
4.2. Egidio e Benvenuta, 1254	»	389
4.3. Giacomo Guercio <i>banbaxarius</i> e Adelina, 1279	»	389
4.4. Il notaio Guirardo di Lagneto e Caracosa, 1297	»	392
5. Testamenti plurimi	»	393
5.1. I due, anzi tre testamenti (1253) di Adalasia <i>de Guidone</i>	»	394
5.2. I due testamenti di Alasina (1258-1259), moglie di Oberto de Dan- dala	»	402
5.3. I due testamenti (1262) di Bonaventurosa, vedova di Stefanino <i>Pa- tarini</i>	»	404
6. Un bilancio di sfumature	»	406
XI. Denise Bezzina, <i>Percorsi femminili attraverso le proprietà familiari a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	415
1. Mabilia <i>de Lecavelis</i> : consolidare il patrimonio per il figlio	»	417
2. Aimelina figlia di Guglielmo Rataldo: amministrare il patrimonio con l'ausilio del marito	»	427
3. Simona vedova di Opizzone Fieschi: gestire il patrimonio per conto dei nipoti	»	433
4. Il favore per la linea agnazia	»	438
XII. Denise Bezzina, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII tra norma e prassi: acquisizioni e prospettive di una ricerca collettiva</i>	»	447
1. Donne, patrimoni e diritti: per una cronologia degli sviluppi	»	447
2. Ricchezze femminili composite e variabili	»	453
3. Lo 'scambio delle donne' e il contributo femminile alle strategie familiari	»	457
4. Donne, famiglie e patrimoni tra centro e periferia	»	464
5. Prospettive	»	466

X. *Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII*

Paola Guglielmotti

1. *Tra normativa, storiografia e fonti*

1.1. *Gli statuti di Albenga e Genova*

Il testamento medievale è innanzitutto un atto integrativo e derogatorio rispetto alla normativa vigente per chi muore *ab intestato*, uomo o donna che sia¹. Come è noto, chi detta le proprie ultime volontà da un lato apre a lasciti che hanno per finalità la salvezza dell'anima², dall'altro cerca di dare più articolata e diversa sistemazione del proprio patrimonio rispetto a quanto prevedono legge e consuetudine.

Gli statuti di Genova e di Albenga, cioè la normativa più risalente anche in materia di testamenti su cui si può contare per l'arco di tempo preso in considerazione in questo libro, pongono pochi limiti alla facoltà di testare delle donne che nelle due città – come peraltro nel resto della regione tirrenica – certo non si ritraggono rispetto a questa possibilità, benché si possano osservare casi di coercizione più o meno palese delle loro intenzioni esercitata da mariti e parenti. Una simile e ampia facoltà di testare prevista dalla legge – senza che la donna debba agire con il consiglio del coniuge o di altri – non è affatto una realtà ovvia³. In un'Italia in cui si sta rielaborando il diritto romano anche sulle successioni patrimoniali in modi e tempi diversi

¹ Lo ha ricordato di recente anche CHABOT 2010, p. 232. Una recente e buona illustrazione della formalità necessarie perché un testamento (nuncupativo) sia considerato valido in BASSANI 2018, pp. 234-236.

² BARTOLI LANGELI 2008, soprattutto pp. 399-406.

³ Risulta del tutto eccezionale che il testamento di Bruneta Corsa del 1277 sia dettato tenuto conto del consiglio di *propinqui, vicari e consiliatores*, che in realtà sono i testimoni all'atto: la menzione di costoro è probabilmente determinata dal fatto che, pure in un contesto in senso lato genovese, l'atto ha luogo a Laiazzo, a Cipro (*Notai genovesi in Oltremare* 1989, doc. 45, pp. 265-267).

da città a città, con situazioni ben riconoscibili soprattutto nel secolo XIV, si può precisare che l'accesso al testamento da parte delle donne in Liguria è analogo, per esempio, a quello che si riscontra a Venezia, mentre a Firenze non è prevista una simile autonomia⁴.

Prima di richiamare le acquisizioni storiografiche relative al caso genovese e di calarmi poi nel vivo della prassi riscontrabile in ambito ligure, entrerà nel campo assai battuto dell'analisi dei testamenti⁵ muovendo proprio dalla circoscritta normativa⁶. Gli statuti di Albenga, che datano 1288, quasi non affrontano la disciplina testamentaria, guardando piuttosto a chi muore intestato⁷. Quelli della maggior città ligure, pervenuti nella stratificata redazione allestita all'inizio del Trecento per la colonia di Pera, presso Costantinopoli, contengono solo due capitoli concernenti chi intenda dettare disposizioni di ultime volontà, sicuramente un ambito meno normato rispetto a quello della dote⁸. Tali capitoli sembrano riscritti, come la gran parte di quelli che regolano il diritto di famiglia, egualmente nel 1288⁹. Si può con buona ra-

⁴ È ancora CHABOT 2010 che presenta un sintetico quadro d'insieme; la medesima limitazione della facoltà di testare si riscontra per esempio in un centro minore come la Gubbio trecentesca, su cui LUONGO 2019, p. 63 e sgg., pur nell'ambito di una più che discreta autonomia patrimoniale femminile verificabile *de facto*; un punto di partenza è KLAPISCH-ZUBER 1985; per una buona contestualizzazione si veda anche GIULIODORI 2005, soprattutto p. 653 e sgg.

⁵ Ne segnalo selettivamente alcune tappe importanti: Nolens intestatus decedere 1985; la raccolta di studi *Margini di libertà* 2010 e in particolare il contributo di ROSSI 2010, introduttivo al testamento; MAINONI 2011, rilevante per la lezione di metodo e la messa a fuoco di molte prospettive di ricerca; RAVA 2016 (gli ultimi due sono utili anche per il dibattito sulla letteratura precedente). Si vedano oltre le note al paragrafo 5.

⁶ Sulla «sporadica presenza di capitoli dedicati alla successione testamentaria» negli statuti due-trecenteschi delle città italiane ROSSI 2010, in particolare p. 55. Chi non si preparava alla propria dipartita dettando testamento doveva presumibilmente avere qualche nozione delle regole locali della successione non testata.

⁷ *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 90, *Ut mulier tradita in matrimonium non habeat facultatem amplius requirendi*, p. 289, in cui si fa un preliminare riferimento a un generico parente che nel testamento effettui un lascito per la dotazione di una figlia o di un'erede, mentre solo in seconda battuta si legge un riferimento al padre.

⁸ Sopra, nota 5. Sul sistema dotale a Genova oltre a BRACCIA 2000-2001, pp. 84-96, con ampio rimando alla letteratura precedente, si veda in questo volume il Capitolo III di Denise Bezzina.

⁹ *Statuti della colonia genovese 1871: Infrascripta statuta de novo facta per dominos capitaneos et antianos MCCLXXXVIII*, p. 113 (e cfr. l'elenco delle rubriche a p. 6). A Genova

gione dire riscritti, giacché il fatto che siano formulati alla prima persona singolare dovrebbe farne risalire di molto una prima redazione (in quanto testo del *breve* giurato dal console o dal podestà nell'assumere il suo ufficio) ¹⁰.

Va tuttavia accantonato il capitolo rivolto ai *navigantes* che, trovandosi fuori patria, sono sempre tenuti a rivolgersi a un notaio per dettare testamento ¹¹, poiché ben raramente le donne possono essere incluse nella categoria indicata da quel plurale omnicomprendente. Si può in realtà considerare solo il lungo capitolo *De testamentis sive ultime voluntatis*, la cui *ratio* principale è che il giudice chiamato a deliberare accetta in pratica qualsiasi scelta effettuata dal testante purché sia rispettata l'attribuzione della *falcidia*, innanzitutto per i figli e poi per altri discendenti cui è lecito sporgere eventuale querela. La *falcidia* è una quota minima di cui non viene fissata l'entità negli statuti, limitandosi qui il legislatore ad aggiungere un generico *secundum quod leges definiunt* e rimandando forse a normativa più contingente e mutevole nel tempo conosciuta ai notai e a chi testava, ma rinviando sicuramente alla *lex Falcidia* (secolo I a.C.), che prevedeva almeno un quarto dell'eredità ¹². Il capitolo lascia in questo modo capire quali devono essere i corretti comportamenti, allo stesso modo di uomini e di donne, come rende inequivocabile l'iniziale e comprensivo *Si quis* ¹³. Solo nella parte conclusiva contempla specificazioni relative alle doti femminili, cioè alla cruciale gestione di quello che i notai definiscono spesso, non a caso, *patrimonium*: vale a dire quel compenso, non necessariamente monetizzato anche quando se ne dichiara un valore in numerario, accordato alle figlie quale rinuncia all'eredità.

Questa norma concerne l'uso che un figlio o una figlia possono fare della dote materna. La madre mantiene la piena facoltà di disporre per via

non c'è una legge che disciplini la successione *ab intestato*: ma al riguardo si veda nuovamente in questo volume il Capitolo III di Denise Bezzina.

¹⁰ ASCHERI 2000, p. 169; PIERGIOVANNI, pp. 25-26, 30.

¹¹ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 145, *De illis qui testantur in diversas mundi partes*, pp. 139-140.

¹² Le legge prende il nome dal tribuno Falcidio che la propose nel 41 o 40 a.C.: di conseguenza occorre ridurre proporzionalmente gli altri legati, che in età medievale ricadono solitamente nella categoria *pro anima*.

¹³ Lo dimostra persuasivamente KIRSHNER 2017, p. 208 (richiamando il giurista Ulpiano), nell'evidenziare « le circostanze in cui le donne venivano pubblicamente riconosciute come cittadine e partecipavano alla vita delle città bassomedievali italiane » (p. 196).

testamentaria, salva sempre la *falcidia* per i figli e discendenti. Ciò anche qualora quel figlio o quella figlia ne avessero ormai l'usufrutto, a differenza di quanto poteva avvenire per altri beni del nonno paterno o del padre in cui costoro fossero subentrati *contra* le ultime volontà del nonno o del padre, con una alienazione approvata dal giudice. Si può capire come la norma apra un'area di potenziali tensioni. La normativa poi precisa – entrando nel delicato campo in cui possono essere incluse ragazze giovanissime – che se una figlia non ha ricevuto la dote o non ha prole (che deve di necessità ricevere un'eredità) non può testare senza l'autorizzazione paterna, ma le è consentito prevedere lasciti *pro anima* attingendo alla dote qualora il suo ammontare sia stato fissato a più di 50 lire¹⁴. Si mette perciò decisamente avanti la famiglia ma non si precisa altro. È difficile tuttavia verificare quali siano gli scarti tra norma e prassi e quale sia nel tempo l'effettiva disponibilità dei beni da parte delle donne. Quella di 50 lire è una soglia che penalizza soprattutto le donne dei ceti artigiani, se si considera, per esempio, che solo una decina di anni dopo, nel 1297, sette *uxores* esponenti della migliore aristocrazia cittadina, nel reclamare le proprie doti perché i mariti sono stati banditi da Genova, indicano valori disposti tra 700 e 1.000 lire¹⁵.

Per meglio apprezzare la situazione della maggior città ligure, merita richiamare il *Constitutum Legis* di Pisa, datato nella seconda metà del secolo XII: questo, nel fissare per le testatrici importi in proporzione del loro 'patrimonio personale' e non una soglia monetaria come nel (più tardo) caso genovese, esprime tutte le intenzioni dei legislatori di stabilire un principio quanto mai duraturo e di non dover ritornare presto sull'argomento. Nel capitolo XXXVI, si dettaglia infatti come le donne possano alienare beni o

¹⁴ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 144, *De testamentis sive ultimis voluntatis*, pp. 138-139 (perciò sotto le 50 lire solo *patre volente*). Tracce di normativa precedente, che doveva verosimilmente includere quella testamentaria, si leggono nelle disposizioni di ultima volontà di Alda, figlia del fu Raimondo di Sori (località che ricade nel più immediato *districtus* genovese), dettate nel 1217, laddove si specifica un lascito di 50 lire al marito Niccoloso, in cui va contata la dote, facendo riferimento a quanto gli possa competere *secundum formam capituli de uxorbis premortuis occasione antifacti, facti vel presunti, in bonis viri: Santa Marie delle Vigne* 1969, doc. 89, pp. 100-102. Di *falcidia* si parla negli altri contesti urbani liguri: a Savona, come si ricava per esempio dagli atti di un procedimento avviato nel 1204 contro dei tutori in merito alla quota di un'eredità (accordata *ratione falcidie*) spettante anche ai figli del ricorrente: *Martino* 1974, doc. 79, pp. 53-54; e a Ventimiglia, come si legge nel testamento di Alasina *de Dandala* (oltre, paragrafo 5.2).

¹⁵ Si veda in questo volume il Capitolo IV.

disporre di lasciti testamentari – operazioni significativamente poste sul medesimo piano, esprimendo la volontà di un controllo generalizzato – solo a patto che osservino specifiche condizioni: queste hanno l’obiettivo, via via più chiaro, della tutela del patrimonio della famiglia e della sua discendenza. Le nubili e quelle senza figli possono cedere tutti i propri averi; le sposate e quelle senza figli possono alienare tutta le loro proprietà diverse dalla dote e dai *donamenta*; le vedove con figli possono alienare metà delle proprie sostanze; alle sposate con figli è consentito cedere la quarta parte di quanto posseggono. La novità del provvedimento si ricava anche dal fatto che le disposizioni sono formulate alla prima persona plurale, intendendo il collegio che sta rielaborando la normativa¹⁶.

Una specificazione di un certo peso e che pone sullo stesso piano i due soggetti della coppia coniugale si legge a conclusione di un altro capitolo degli statuti genovesi, rivolto a disciplinare quale quantità della dote deve rimanere al marito quando la moglie muore. Una preoccupazione della norma è che si tratti di un matrimonio effettivo, caratterizzato da una protratta convivenza¹⁷. Il marito deve percepire della dote nella misura di quanto ha accantonato di antifatto, ribadito che questo non deve superare la cifra di 100 lire fissata in concomitanza dell’abolizione della *tercia* nel 1143, vale a dire il diritto della donna a ereditare un terzo dei beni del marito (un provvedimento su cui ritornerò più volte)¹⁸, ma con una precedenza lasciata ai figli (maschi o in subordine femmine). Nonostante queste condizioni, *tam maritus quam uxor* possono destinarsi vicendevolmente dei beni¹⁹: tale doveva essere in definitiva la prassi, poi ripresa e formulata in norma.

¹⁶ *Costituti di Pisa* 2003, cap. 36, *Qualiter mulieribus permissum est alienare vel in ultima voluntate relinquere*, pp. 96-101, su cui di recente DUVAL 2018, p. 139 (che usa una precedente edizione). Un’efficace presentazione degli sviluppi statutari e testamentari di lungo periodo in area senese in LUMIA-OSTINELLI 2003. Per la vedovanza sono punti di partenza *Veuves* 1993 e *Widowhood* 1999.

¹⁷ Sul matrimonio a Genova e in Liguria, si veda POLONIO 2001 e in questo volume il contributo di Denise Bezzina, Capitolo III, mentre per quanto riguarda le unioni di fatto si veda BRACCIA 2016 e la bibliografia qui citata.

¹⁸ *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 64, pp. 105-107; si veda anche oltre, note 28, 40, 41 e testo corrispondente.

¹⁹ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 128, *Que quantitas dotium remanere debeat marito uxore defonta*, pp. 126-127. CHABOT 2010, p. 207, ha riassunto bene che «Il diritto romano non ammetteva nessuna successione tra marito e moglie: dei rispettivi beni dei coniugi erano eredi i discendenti della coppia, ma in assenza di figli il coniuge superstite non acquisiva alcun

Si può infine accantonare la considerazione dei più antichi statuti di Savona, pur precedenti quelli di Albenga e Genova che si sono potuti prendere in considerazione. Databili al terzo decennio del secolo XIII, nelle parti pervenute che hanno quale oggetto i testamenti gli statuti savonesi non si occupano infatti di disciplinare la trasmissione patrimoniale all'interno della famiglia²⁰. Quale altra testimonianza utile di una probabile varietà di diritti locali, sono antecedenti agli statuti finora menzionati anche quelli di un minuscolo villaggio situato nell'entroterra del Ponente ligure e fondato nel 1248 nell'ambito delle iniziative di consolidamento territoriale attuate dai marchesi di Clavesana. Si tratta di Zuccarello, la cui normativa messa per iscritto nel 1281 riprende quella della vicina e preesistente località di Coedano²¹. Basti però dire come nell'unico capitolo dedicato ai testamenti la preoccupazione concerna innanzitutto il fatto che le ultime volontà di un testatore vengano espresse solo oralmente, al cospetto di un sacerdote e due uomini, e non riguarda di certo il genere, dal momento che per tale eventualità si fa riferimento ad *aliqua persona*²².

Non è in ogni caso superfluo ricordare che sia per gli uomini sia per le donne – come è ormai acquisito – il testamento non implica una garanzia assoluta della sua esecuzione: rappresenta innanzitutto un disegno, una ben meditata intenzione, anche di proiezione del sé dopo il decesso, in una dimensione certo profondamente emotiva e religiosa e, quasi sempre, di programmata continuità familiare e di stirpe²³. Si tratta di uno strumento di prospettiva temporale diversa a seconda dell'età e dello *status* complessivo di chi testa e dei destinatari delle devoluzioni, duttile per tipologie di sostanze prese in considerazione e per l'eterogeneità dei soggetti coinvolti e coinvolgibili, aperto a clausole che prevedono la sostituzione di un designato all'altro. È integrabile da codicilli, è ultimo ma revocabile e riscrivibile a distanza di tempo, quando

diritto. La dote della moglie defunta faceva ritorno nella famiglia che l'aveva costituita al tempo del matrimonio, la vedova riprendeva la sua dote ma non ereditava il patrimonio del marito ».

²⁰ *I più antichi statuti di Savona* 1997, p. 127, per la datazione, e pp. 164-165, per il cap. 116, *De testamentis componendis*, che statuisce come per tutti i testamenti, maschili e femminili, che si riferiscono a un patrimonio superiore a 5 lire, occorre versare una decima per lo sviluppo del porto cittadino.

²¹ GUGLIELMOTTI 2005, pp. 80-87.

²² *Statuti di Zuccarello* 1999, cap. 61, *De testamentis*, p. 57.

²³ Per lo specifico contesto genovese si veda il caso affrontato da BEZZINA 2019 e la bibliografia qui citata.

possono essere mutate molte condizioni. È infatti un documento dispositivo, talora molto solenne, la cui traduzione in pratica non risulta però con esattezza misurabile sia per quanti vi sono coinvolti, in qualità di eredi, destinatari, esecutori testamentari e distributori del patrimonio, sia, a maggior ragione, per chi se ne propone lo studio²⁴. Non va peraltro perso di vista il fatto che in un testamento l'inclusione o l'esclusione di un individuo può assumere il significato di un riconoscimento o di un disconoscimento relazionale e affettivo, così caricandosi di un peso sia materiale sia dimostrativo.

1.2. *La storiografia sul caso genovese*

L'attenzione storiografica si è già rivolta proprio al documentatissimo caso della maggior città ligure; ma anche la massa di atti di ultima volontà a disposizione per il circondario urbano e il più largo ambito ligure è considerevole, costituendo un insieme che è probabilmente incomparabile con quanto pervenuto per la medesima altezza cronologica in relazione ad altri contesti urbani e regionali²⁵. Al di là del già molto edito, gli scavi documentari attuati nei cartolari notarili per questa ricerca hanno intaccato solo in parte quanto potrebbe ancora emergere da una ricognizione completa di tutto l'inedito, soprattutto per la seconda metà del secolo XIII coperta da una documentazione di mole crescente; tornerò oltre sulla questione della distribuzione dei testamenti nei registri dei notai. Posso tuttavia sottolineare fin d'ora come quanto reperito (e in questa sede non direttamente utilizzato) è solo una scheggia, benché notevole, delle ultime disposizioni cui è stata data veste scritta nei secoli XII e XIII²⁶.

Una massa documentaria come quella cui si può avere accesso, e che pone grandi problemi di gestione, è già stata sondata, lasciando sia cogliere le prevalenti scelte di fatto, sia misurare specifici elementi che articolino il qua-

²⁴ Tra le più efficaci sintesi di cosa sia un testamento tra Due e Quattrocento si veda BARTOLI LANGELI 2008, pp. 399-406.

²⁵ Per esempio, 14 sono gli atti di ultima della seconda metà del secolo XII conservati per Bergamo (BROLIS - ZONCA 2010, che non sottolineano tuttavia come si tratti di disposizioni solo maschili), mentre sono 89 i testamenti femminili di veneziane e forestiere pervenuti per il lasso di tempo 1200-1261 (*"Ego Quirina"* 2015); infine, a dare efficacemente il senso delle perdite in altri contesti è il fatto che si possano contare addirittura un centinaio di testamenti bolognesi per una sola settimana del 1265 (BERTRAM 1989).

²⁶ Si veda in questo volume il Capitolo II di Valentina Ruzzin e RUZZIN 2019.

dro delle disposizioni maschili e femminili. Si sono cimentati in questo campo Diane Owen Hughes, soprattutto nel 1976 e con condizionamenti duraturi, Steven Epstein nel 1984 e Giovanna Petti Balbi nel 2010²⁷. I loro risultati, in termini di contenuto e di metodo, vanno presentati distesamente e messi a frutto per la ripresa di interrogativi calibrati, specie in una prospettiva di genere, e per una migliore messa a fuoco di alcuni problemi. Inutile, del resto, duplicare interamente le loro principali e assodate acquisizioni in questa sede.

Allieva di Roberto S. Lopez, e da lui introdotta allo studio dei cartolari notarili, Hughes si è rivolta precocemente all'indagine delle strutture profonde della società, in consonanza con l'approccio antropologico che negli anni Settanta veniva adottato anche nelle ricerche storiche. Di conseguenza, benché la sua attenzione si concentri molto sul secolo XII, e sul breve consolare genovese del 1143, cruciale ma evocato con rapidità, che abolisce il diritto delle neovedove a un terzo del patrimonio familiare (su cui si tornerà fra breve)²⁸, la cronologia abbracciata da Hughes è di necessità molto ampia, includendo il secolo XIV, grazie alla calibrata scelta di specifici casi molto 'parlanti'. L'esordio del suo articolo sui testamenti dell'Europa medievale, in cui campeggia la casistica genovese, è comunque chiarificatore: «Si potrebbe sostenere che i sistemi di successione ereditaria rappresentano l'aspetto economico delle strutture di parentela, assicurando la distribuzione regolata dei beni accumulati»²⁹.

Si deve a Hughes il riconoscimento di un *trend* generale che almeno dal secolo XII collega l'affermazione dei lignaggi con un orientamento del patrimonio familiare lungo l'asse maschile, e, più nello specifico, con la sottolineatura che uno dei più vistosi aspetti del testamento genovese nella seconda metà del secolo XII è il suo interesse mirato alla diretta trasmissione del patrimonio ai figli maschi, i veri eredi; alle figlie si tende ad accordare null'altro che la dote (cioè una precoce *exclusio propter dotem* anche se a livello normativo può essere letta solo negli statuti tardo duecenteschi³⁰).

²⁷ HUGHES 1976, EPSTEIN 1984, PETTI BALBI 2010.

²⁸ Su cui si veda oltre, testo corrispondente alle note 40 e 41. Altri contributi di Hughes danno più spazio a questo cruciale documento: si veda per esempio HUGHES 1975 e HUGHES 1977.

²⁹ HUGHES 1976, p. 929 (ho introdotto correzioni alla punteggiatura).

³⁰ Si veda per esempio GIULIODORI 2005, p. 652; a Siena tale esclusione data dal 1262 (*ibidem*, p. 664).

Hughes ha costruito un « binary model » in considerazione delle strutture familiari della società genovese, che risulterebbe composta sostanzialmente da due blocchi: tale visione è stata a lungo confermata in modo più o meno esplicito. Perciò, l'aristocrazia cittadina segue il *trend* descritto, mirando nelle disposizioni testamentarie al « vantaggio del gruppo d'affari patrilineare »³¹ costituito dai figli e dai nipoti maschi e in assenza di questi dai collaterali, vale a dire dai fratelli dei testatori, e poi da ulteriori beneficiari o eredi seguendo i diversi gradi di parentela e di affinità. L'orizzonte relazionale degli artigiani sarebbe invece circoscritto alla famiglia coniugale e marito e moglie tenderebbero, di preferenza, a designarsi vicendevolmente eredi, con scarso allargamento dei lasciti a favore della cerchia dei parenti e degli affini. Proprio a proposito della famiglia artigiana a Genova dobbiamo a Denise Bezzina il suggerimento, formulato da breve, di far cadere una « oversemplification » e di rilevare piuttosto le notevoli sfumature di comportamenti familiari adottati in un variegatissimo contesto sociale³². Un altro problema che pone questo contributo di Hughes, i cui principali contenuti sono affrontati o ripresi in altri suoi articoli degli anni Settanta, è l'esiguità del campione documentario costruito per la sua sintesi. L'autrice ne è consapevole dal momento che, oltre all'edito, ha effettuato lo scandaglio solo di pochi cartolari notarili³³.

Al libro di Epstein del 1984, *Wills and Wealth in Medieval Genoa*, va riconosciuto carattere pioniere per il grande impegno di sistematizzazione degli ingenti dati raccolti in qualche centinaio di atti e perché si comincia a mettervi in pratica, quasi di necessità, anche un approccio di genere. Lo storico statunitense – allievo di quel David Herlihy che aveva contribuito risolutamente allo studio delle famiglie muovendo dal più tardo caso toscano³⁴ – ha sfruttato i testamenti, maschili e femminili, innanzitutto per disegnare un buon affresco della società genovese tra metà secolo XII (risale al 1156 il primo testamento rinvenibile nel più antico cartolare genovese, quello di

³¹ HUGHES 1976, p. 940.

³² BEZZINA 2017, le citazioni a pp. 112 e 129.

³³ HUGHES 1976, in particolare la nota 31 a p. 949 (in cui si rinvia a HUGHES 1975): « La media [dei] figli relativa a 27 testamenti artigiani è di 1,8 contro 3,5 per 25 testamenti aristocratici. Dati il campione ridotto e le età ignote o incerte dei testatori, questi valori rimangono semplicemente indicativi ».

³⁴ HERLIHY - KLAPISCH-ZUBER 1979.

Giovanni scriba) e metà del XIII (anzi il 1253, quando si chiude l'ultimo dei 27 registri notarili presi in esame)³⁵. Per esempio, Epstein ha valorizzato e tradotto in statistiche le occorrenze di specifiche attestazioni onomastiche oppure si è a lungo soffermato sulle opzioni devozionali praticate³⁶.

Per quanto attiene le motivazioni testamentarie, questo autore ha individuato, indistintamente per uomini e donne, quattro momenti in cui si reputa necessario dettare le proprie ultime volontà: prima di intraprendere un viaggio, prima della conversione allo stato religioso, in occasione di grave malattia e quando si intenda orientare con più o meno vigore il futuro di soggetti prossimi e meno prossimi³⁷. Si tratta in realtà, come è necessario integrare, di quanto prevedono i formulari a disposizione dei notai³⁸. Tornerò più avanti sul tema delle motivazioni per aggiungere una specificazione, a mio parere indispensabile e decisiva. Per quanto riguarda le sole devoluzioni attuate nel contesto delle famiglie, Epstein ha articolato la propria indagine in due precise direzioni, su cui è necessario soffermarsi valorizzando le acquisizioni sia di contenuto sia di metodo.

Occorre tuttavia preliminarmente sottolineare come lo studioso dia per scontato che lungo quei cent'anni non avvenga alcuna apprezzabile evoluzione nelle scelte testamentarie di fondo, quelle che nel loro insieme danno conto dello strutturarsi delle famiglie sul piano patrimoniale³⁹. Ma soprattutto, questo studioso ha guardato solo di sfuggita al provvedimento – di pochissimo precedente gli anni da cui fa decorrere la propria indagine – che riconfigura le relazioni in seno alle famiglie e ha ripercussioni decisive sia sulla costituzione del *patrimonium* delle donne coniugate, sia sul regime dei lasciti che uomini e donne possono disporre. Il già citato breve consolare del 1143 cancella infatti la forte tutela economica delle neovedove, le quali

³⁵ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 47, pp. 23-24; EPSTEIN 1984, pp. 1-3.

³⁶ *Ibidem*, pp. 39-40 e 136-166.

³⁷ *Ibidem*, p. 45.

³⁸ Per il formulario di Ranieri da Perugia, del primo secolo XIII, rimando per brevità a CALLERI 2019b.

³⁹ Non è un caso del resto se questo autore attinga largamente ai commenti sulla società e sulle dinamiche familiari formulati dall'arcivescovo genovese Iacopo da Varagine nella sua *Chronica*, portata a compimento poco prima di morire nel 1298. Epstein non mette in dubbio che tali commenti – certo, dal prevalente tono morale – siano tutti calzanti anche per un periodo antecedente la vita del grande predicatore domenicano.

perdono il diritto, che aveva radici altomedievali, a entrare in possesso di un terzo del patrimonio del marito. Ne consegue un diverso regime dotale, con questo *patrimonium* inteso quale anticipo dell'eredità, e una regolamentazione della donazione maritale, l'antefatto fissato al momento dell'unione coniugale, cui si pone un tetto di 100 lire⁴⁰. È tuttavia opportuno precisare – come Epstein non fa (e nemmeno Hughes) – che per la fase precedente la metà del secolo XII gli archivi di chiese e monasteri liguri non hanno in pratica conservato dichiarazioni di ultime volontà antecedenti il 1143 che possano fungere da termine di confronto⁴¹.

La famiglia con gli eredi principali – i figli, nocciolo della discendenza – è dunque la prima direzione cui ha guardato l'autore statunitense, considerando appunto numero e genere, clausole specificate e designazione di tutori.

Sul piano quantitativo, Epstein ha definito una casistica di orientamento generale che distingue tra le scelte di coniugate/i, vedove/i, nubili e celibi, che tutti insieme menzionano un maggior numero di eredi maschi tendendo a marginalizzare ed escludere la componente femminile⁴²: il risultato resta tuttavia un po' freddo. Aggiungo che questo studioso, nel fornire esemplificazione in modo compresso, talora omette la datazione dei testamenti che suntegga.

⁴⁰ EPSTEIN 1984, p. 249 nota; BRACCIA 2000-2001, p. 84 e sgg.

⁴¹ L'unico testamento precedente il 1143 è pervenuto all'interno del cartario del monastero di Santo Stefano e data 1105: in questa *carta indicamenti* Amico Calvo non menziona chiaramente donne, lasciando alla comunità monastica tutti i propri beni situati fuori Genova, al nipote Oberto una casa di modo che possa pagare al monastero 20 lire e ai figli di Giovanni Longo (un parente acquisito?), parimenti suoi nipoti, ma senza che ne sia indicato il nome e il genere, un'altra casa (*San Stefano* 1 2009, doc. 105, pp. 187-188).

⁴² Riporto qui il nucleo principale: «Three hundred and seventy-seven testators – 182 males and 195 females – name 943 children: 558 sons and 485 daughters (another clear sign that the wills undercount daughters). It is useful to distinguish six groups of parents: married men (142), widowed men (37), single men (3), married women (92), widowed women (102), single women (1). (Three single men had children but no legal wives.) The difference in marital status is striking: widowed males were not at all common, whereas 52 percent sample of twenty-one known instances of remarriage includes fifteen men and six women. Single-parent families made up over one-third of those with children, but in many, if not most of these cases, the children were no longer minors» (EPSTEIN 1984, p. 74). Sulla base dei risultati proposti da Epstein, KITTEL 1998 ha condotto un confronto tra i testamenti dettati a Genova e a Douai, rilevando nel borgo delle Fiandre francesi una distribuzione più larga del patrimonio ereditario lungo un asse orizzontale.

Sul piano qualitativo, indispensabile per variegare il quadro, lo storico statunitense si è soffermato a lungo su pochi e selezionati casi tali da mostrare la complessità relazionale in cui si operano le scelte testamentarie di personaggi che godono di buone sostanze. In particolare, ha dedicato una lunga trattazione al caso di Enrico *Detesalve*, il quale fa testamento nel 1220 e deve districarsi tra un totale di 11 figli tra maschi e femmine generati da due matrimoni, e al caso di Giovanna Pevere, la quale nel 1226 – non casualmente facendo base a casa di un fratello – detta le proprie ultime volontà, che rispecchiano le complesse e conflittuali relazioni tra la propria famiglia di origine e il nucleo familiare in cui è entrata per matrimonio⁴³.

La seconda direzione battuta da Epstein è quella dei lasciti disposti da soggetti privi di figli per i quali, fedele a un primo approccio quantitativo, fornisce un orientamento anche sotto forma di tabella. Nel compendiare questi risultati, accantono l'esposizione delle devoluzioni a favore di servi di entrambi i sessi e di quelle contemplate nell'ambito di relazioni clientelari (in senso commerciale e fra artigiani e apprendisti) e di amicizia che possono sottrarre risorse a eventuali parenti, come è lecito semplificare nella prospettiva che ho assunto per la mia indagine. Mi concentro invece sulle devoluzioni descritte da Epstein a favore di destinatari con cui chi decide di testare ha una parentela di sangue o acquisita. Le categorie individuate sono allora 'mariti e mogli' e 'resto della famiglia' e nella messa a fuoco dei principali problemi lo studioso si sofferma di necessità su casi specifici; nel commentarli solleva opportunamente, dove necessario, un problema che percorre tutto il libro, vale a dire l'età dei testanti, spesso difficile da intuire.

Per quanto riguarda la prima categoria, lo storico statunitense rimarca l'asimmetria delle disposizioni. Da un lato, il marito deve prevedere una – spesso teorica – restituzione della dote e un conferimento dell'antefatto alla donna e può fissare incentivi materiali a non contrarre nuovo matrimonio, lasciando però sospesa la minaccia dell'estromissione dalla casa coniugale e la perdita dell'usufrutto di beni. Dall'altro lato, la moglie non è affatto tenuta a legare al marito un 'minimo garantito' e nemmeno può porre condizioni che scoraggino un successivo matrimonio del vedovo, benché nella prassi le donne, con o senza figli, destinino di frequente al coniuge dei beni

⁴³ EPSTEIN 1984, cap. 3, pp. 67-97; il caso era stato già trattato da HUGHES 1975, p. 13 e HUGHES 1979, p. 175 e adesso, molto più distesamente e con attenzione alla particolare tipologia dell'atto, che è un testamento *in scriptis*, da CALLERI 2019b.

o il loro usufrutto⁴⁴. In realtà, nell'ambito di questa trattazione non sempre lineare, data la ricchezza della casistica presentata, Epstein si rivolge ad altri temi, come le competenze reali sull'antefatto, che tende a restare al marito qualora la moglie gli premuoia⁴⁵, e ragiona sugli individui – di ambo i sessi – e la loro propensione o meno a contrarre secondi (e terzi) matrimoni, anche nella prospettiva di generare diversi *set* di figli.

Nell'introdurre la categoria 'resto della famiglia' cui provvedono testatori e testatrici senza figli, e premettendo che i tanti immigrati che alimentano i ceti artigiani di una città attrattiva come Genova finiscono con l'allentare i loro legami con la zona d'origine, l'autore si interroga su quale sia l'effettiva rete parentale di ciascuno/a, dal momento che, non essendoci un obbligo a menzionare tutti, affiorano soprattutto le chiare preferenze. Epstein constata tuttavia una tendenza, maschile e femminile, a risalire agli zii del lato paterno (rilevabile grazie a una terminologia specifica che sa distinguere tra i due lati dell'ascendenza) e deve di necessità ricorrere a un'analisi di tipo qualitativo soffermandosi su qualche caso particolarmente chiarificatore.

Il ben più recente articolo di Giovanna Petti Balbi su pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova è in realtà rivolto al solo Trecento. Non ne proietta tutti i risultati a ritroso sui secoli precedenti, benché siano utili a confermare la durata di una tendenza plurisecolare, ma ne individua alcuni aspetti utili, anche in termini comparativi, ai fini della presente indagine. In primo luogo, va valorizzata una selezione documentaria attuata sui registri o filze – che per il secolo XIV sono pervenuti nell'ordine di 4 o 5 centinaia – di notai dal riconoscibile profilo professionale, tra cui uno al servizio della curia arcivescovile (Leonardo *de Garibaldi*) e un altro decisamente preferito dall'aristocrazia cittadina (Tommaso di Casanova), che menzionano solo a titolo d'esempio delle dichiarate motivazioni della scelta praticata. La più che ragguardevole cifra di oltre 300 testamenti femminili schedati (l'autrice ricorda che la popolazione di Genova è stimata attorno ai 50-60.000 abitanti prima della grande peste) non induce comunque Petti Balbi a mettersi sulla strada dell'analisi quantitativa. La storica genovese, che avvisa rispetto al pericolo delle generalizzazioni, indica invece alcune tendenze: innanzitutto, in materia di 'stato civile', riscontra fra i testatori

⁴⁴ EPSTEIN 1984, cap. 4, pp. 98-135: il suggestivo titolo, *A Good Wife without a Husband*, è un po' fuorviante.

⁴⁵ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 128, pp. 126-127.

una sostanziale equivalenza numerica tra vedove e sposate, a fronte di un maggior numero di uomini con moglie vivente rispetto ai vedovi o celibi.

Nel complesso, Petti Balbi riconosce le maggiori potenzialità testamentarie per quella donna che si trovi in stato di vedovanza e sia stata lasciata dal defunto nella condizione di *donna et domina*, vale a dire con la disponibilità, magari solo temporanea, del patrimonio coniugale da gestire e trasmettere agli eredi.

Evidenzia poi la capacità non rara, soprattutto delle donne dell'aristocrazia, di attuare scelte eversive rispetto alla norma e «una certa intraprendenza nel violare il tradizionale sistema patrilineare con pratiche e comportamenti orizzontali e affettivi che mettono in crisi assetti familiari e sociali», premesso appunto che lo *status* sociale rimane l'elemento più condizionante le prospettive testamentarie, in consonanza con l'interpretazione di Hughes: « queste scelte, che propongono una visione meno rigida dell'organizzazione familiare, già diffuse all'interno dei ceti artigiani, sono forse un portato dei mutamenti politico-istituzionali avvenuti dopo il 1339, quando in un clima di grande mobilità sociale i popolari giunti al potere, pur aspirando a parentele gratificanti con esponenti dell'antica nobiltà, sembrano voler abbandonare del tutto la dimensione orizzontale della loro organizzazione sociale ». Ecco un invito, che andrebbe raccolto anche per il secolo e mezzo qui in considerazione, a non trascurare connessioni con le dinamiche politiche di maggior rilievo per le scelte attuate da donne che sembrano in grado di costruirsi « margini di libertà »⁴⁶.

1.3. *I testamenti nel contesto dei cartolari notarili. Quale trattamento? Quali limiti?*

Posso perciò adesso formulare due prime domande di base utili per la mia indagine sui testamenti soprattutto femminili. Non sto infatti a insistere sul dato evidentissimo che non si può prescindere da un frequente confronto quelli maschili⁴⁷, benché poi il fatto che emergano spazi di negozia-

⁴⁶ PETTI BALBI 2010; la citazione a p. 173.

⁴⁷ Non pare questa essere la scelta attuata da SORELLI 2010, che del caso veneziano considera esclusivamente i testamenti femminili; diversa è la lezione che si apprende da altri contributi in *Margini di libertà* 2010 e da MAINONI 2011, la quale presenta, fra l'altro, una rassegna degli studi che si sono occupati anche del problema della proporzione tra testamenti maschili e femminili (pp. 199-201).

zione e margini di scelta per tante donne rende meno monolitici i blocchi dei testamenti di uomini e donne. E non c'è qui spazio per una ricerca con finalità comparative, che tuttavia pare necessaria, mirante a soppesare i condizionamenti subiti in sede testamentaria anche da uomini, quando sono viventi il padre, il nonno o gli zii, per non parlare di quando i figli si rivelano scopertamente bramosi.

Vengo alle domande. La prima è quanto mai ricorrente tra chi studia i testamenti quando può trattarne una grande quantità e deve integrare un approccio statistico con una lettura qualitativa⁴⁸. I 377 atti di ultima volontà – davvero una notevole massa critica – reperiti da Steven Epstein e i circa 300 fatti emergere da Giovanna Petti Balbi per queste analisi sono adeguatamente rappresentativi di tutti quelli invece andati perduti oppure il gran numero di variabili in campo per ogni testamento dovrebbe in ogni caso dissuadere da un approccio quantitativo? Meno ovvia è la seconda domanda: secondo quali criteri si può eleggere a significativo ed eloquente proprio uno specifico testamento e non un altro⁴⁹?

Non ci sono risposte facili e immediate per questi interrogativi, utili di per sé. Ma il sostanzioso campionario genovese a cui si sono rivolti Epstein e Petti Balbi può esimermi dal praticare la strada quantitativa. Uno sguardo ravvicinato alla struttura delle fonti accessibili permette in ogni caso di accostarsi a soluzioni, per quanto parziali. Nei contesti archivistici di altre città, come a Venezia, dove esisteva uno specifico archivio o ufficio notarile preposto alla raccolta e alla conservazione di documenti, o come Bologna, dove « chi faceva testamento godeva della possibilità di lasciarne copia presso le sacrestie dei due ordini Mendicanti »⁵⁰, questi atti risultano di agevole individuazione, talora facilitando, per esempio, il ritrovamento di più testamenti dettati dal medesimo soggetto. A Genova e in generale in Liguria i testamenti vanno invece reperiti, con l'eccezione dei pochi traditi negli archivi delle chiese, nei registri dei notai e anzi nella maggior parte dei casi duecenteschi in unità archivistiche che assemblano senza ordine fascicoli redatti da notai di-

⁴⁸ Si veda per esempio RAVA 2016.

⁴⁹ Ovviamente dei casi, relativi a personaggi noti, che non pongono problemi, sono per esempio quelli trattati da BARTOLI LANGELI 2008 (Enrico Scrovegni, allo stesso tempo cittadino padovano e veneziano) e da BEZZINA 2019 (Manuele Zaccaria, membro di una famosa famiglia genovese).

⁵⁰ GIULIODORI 2010, p. 240.

versi. In ogni caso nelle città liguri è meno rara rispetto ad altre situazioni urbane l'eventualità di trovare in un medesimo registro o fascicolo ulteriori informazioni cronologicamente ravvicinate sui soggetti testanti, come si vedrà per esempio affrontando il caso di Adalasia *de Guidone*⁵¹.

Comincio a dare un primo ordine di idee attraverso qualche dato, molto all'ingrosso, rivolgendomi ai casi in certo senso più semplici, vale a dire alle unità archivistiche che corrispondono a cartolari praticamente integri, di cui è responsabile un unico notaio: il più immediato è il frequente scarto numerico tra testamenti di uomini e di donne che è di interesse in quanto può essere assunto a indicatore delle iniziative femminili e dell'intensità del controllo maritale o paterno⁵². Si tratta di una strada un po' diversa e, credo, meglio commisurata alle caratteristiche del contesto delle fonti liguri rispetto a quella di confrontare il mero totale dei testamenti maschili e il mero totale dei testamenti femminili estratti dalla massa dei cartolari⁵³. Nel più antico registro genovese, quello di Giovanni scriba che raccoglie 1.306 atti rogati tra il dicembre 1154 e l'agosto 1164 e che è anche quello più a ridosso dell'abolizione della *tercia*⁵⁴, si contano 6 testamenti femminili e 22 testamenti maschili: a parte il notevole divario numerico, si può aggiungere quale primissima informazione sia che tra quelli maschili 2 sono dettati dal medesimo Ogerio Vento a 7 mesi di distanza, sia che 'correda' il secondo di questa coppia di testamenti un atto in cui la moglie Alda, certo poco spontaneamente, dichiara di rinunciare alla restituzione della propria dote⁵⁵: abba-

⁵¹ Oltre, paragrafo 5.1.

⁵² Utili osservazioni di taglio comparativo, per un periodo successivo, in CHABOT 2010, pp. 211-214. Nello specifico contesto genovese, si può considerare anche una diversa prospettiva quantitativa: quanti testamenti sono accessibili per lo studio di una famiglia? Per le sei famiglie che nel 1297 danno vita all'albergo Squarciafico ho individuato non più di tre testamenti in tutto per la fase antecedente: GUGLIELMOTTI 2017, pp. 73-79.

⁵³ Si veda al proposito MAINONI 2011, p. 200, nota 15, sulla diversa pregnanza delle statistiche a seconda della sede di conservazione o di tradizione documentaria.

⁵⁴ Si può ancora leggere un riferimento alla *tercia* nel testamento di Otta Fornara, datato 1158. La donna è due volte vedova. Menziono selettivamente, tra le sue disposizioni, che *de antefacto et terciā mea* Otta Fornara lascia un terzo ciascuno al figlio Lamberto, alla figlia Pagana (il cui padre è il fu Ogerio *magister*) e al nipote *Suçopel: Giovanni scriba* 1934-35, doc. 376, p. 72.

⁵⁵ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 1006 del 1162 novembre 19, pp. 99-101; doc. 1047 del 1163, maggio 11, pp. 122-124; doc. 1048, del 1163, maggio 11, p. 124. Di datazione alta sono anche le circa 135 carte di mano del notaio Oberto di Piacenza, vergate tra il 26 dicembre 1196 e il 9 marzo 1198: dei 1.143 documenti 3 sono i testamenti maschili e 2 quelli femminili: ASGe, *manoscritto* 102.

stanza per affermare che una lettura anche in chiave di genere delle scelte testamentarie è indispensabile.

Alla fine del Duecento il cartolare di cui è unico autore Giacomo di Albaro contiene 413 atti datati tra il gennaio del 1295 e il dicembre del 1297 e scritti per una clientela alquanto varia, lavorando oltretutto questo notaio spesso per il comune di Genova in una fase molto conflittuale della vita cittadina⁵⁶. I testamenti maschili risultano 7, mentre uno solo è quello femminile⁵⁷. Se ci fermassimo qui, potremmo dire che tale rapporto riflette la compressione degli spazi di azione delle donne, in consonanza innanzitutto con quanto fissano gli statuti genovesi: questi, in un provvedimento del 1288, ma verosimilmente ripreso da normativa precedente, pongono o precisano un tetto di 10 lire agli investimenti che una donna può compiere nell'arco di un anno senza ricorrere all'autorizzazione – si badi, scritta – del marito o di due *propinqui et vicini*⁵⁸.

Per questi ordini di cifre, tuttavia, basta poco per attenuare se non per ribaltare le impressioni. Nei registri compilati da Stefano di Corrado di Lavagna, tra i 194 atti di datazione marzo-maggio 1288 e rogati nel proprio luogo natale o nella vicina Chiavari, si leggono 2 testamenti femminili e uno maschile⁵⁹. Quando il medesimo notaio lavora per la curia vescovile genovese e di conseguenza è visto forse con maggior favore di altri professionisti da parte di una clientela femminile, tra il marzo del 1296 e il febbraio del 1300 si contano 3 testamenti di uomini e 5 di donne su un totale di 267 documenti⁶⁰. Guardiamo al contesto di un'altra città ligure. A Savona, tra i 721 atti del notaio Giovanni, dal maggio 1213 all'aprile 1214, sono 9 i testamenti femminili e 25

⁵⁶ La fine del secolo XIII è stata ancora poco analiticamente indagata sotto il profilo politico-istituzionale: sparsi riferimenti in GUGLIELMOTTI 2017, anche con rimando a POLONIO 2003.

⁵⁷ ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, cc. 26v (maschile), 27r-v (maschile), 35r (maschile), 46v (maschile), 49r-50r e 51r-v (entrambi del medesimo testatore), 92r (femminile), 103r-v (maschile).

⁵⁸ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 109, *De venditione minoris et contractus valeat*, pp. 115-117, in particolare pp. 116-117. Una trattazione più completa di tale statuto in questo volume, al Capitolo VI, da parte di Denise Bezzina.

⁵⁹ *Stefano di Corrado* 2012.

⁶⁰ *Stefano di Corrado* 2007. Nell'affrontare il caso del notaio Ingo *Contardi*, di cui è pervenuta una discreta quantità di carte e che è stato attivo lungo gli anni Trenta-Sessanta del Duecento a Genova per una clientela abbastanza mista, ma caratterizzata dalla presenza di un gruppo di drappieri e dei loro fornitori, ho cercato, senza successo, di verificare se le mogli di costoro avessero scelto quel professionista per dettare i propri testamenti: GUGLIELMOTTI 2018.

quelli maschili⁶¹: dal momento che la dettatura delle ultime volontà rappresenta un livello minimo di *agency* femminile, questo sembra leggermente più basso che a Genova, ma se teniamo conto che tra i 467 atti del notaio Guglielmo datati dal giugno 1214 al luglio 2015, 2 dichiarazioni di ultime volontà sono espresse da donne e 3 da uomini⁶², la quasi parità farebbe dubitare dell'affermazione. Nei 411 documenti compresi tra maggio 1259 e marzo 1275 del registro di Giovanni di Giona di Portovenere, all'estrema periferia orientale della Liguria, 7 sono i testamenti maschili contro i 4, anzi 5 femminili⁶³.

Occorre perciò prudenza estrema nell'affidarsi alla mera contabilità per questo genere di dati. Mi dichiaro perciò piuttosto astensionista anche rispetto a un'altra questione, se siano cioè gli uomini o le donne più propensi a ritornare sulle decisioni testamentarie⁶⁴. Ciò nonostante, ai testamenti plurimi dedicherò più avanti una piccola trattazione, consapevole però che quel che conta davvero è poi la trasmissione dei beni effettiva. I segni della capacità e della possibilità di agire delle donne lungo l'arco della propria vita, peraltro, solo in parte sono rilevabili nelle ultime volontà, per quanto meditate dalle testatrici. Raramente siamo in grado di contestualizzare un testamento rispetto ad altri atti di quella stessa donna o della sua famiglia: è un'occasione in cui non sempre la donna – e certo qualche uomo – può godere di piena libertà, lì concentrandosi aspettative e pressioni della parentela, senza infine dimenticare il dato della esecuzione testamentaria che, come si è ripetuto, è di rado verificabile. Ma una limitazione notevole dell'analisi deriva dal fatto che si è spesso in grande difficoltà rispetto all'accertamento, pur molto approssimativo, dell'età della testatrice: una vedova con figli può essere nella prospettiva odierna una fresca ventenne, data la precoce età con cui si giungeva spesso al matrimonio⁶⁵.

⁶¹ *Giovanni* 2013.

⁶² *Guglielmo* 2009.

⁶³ La donna in questione, infatti, detta due testamenti a distanza ravvicinata: si veda oltre, paragrafo 5.3.

⁶⁴ In linea di massima, è finora emerso che soprattutto le donne sono inclini a testare più di una volta. Lo si è osservato soprattutto nel caso veneziano (peraltro indagato sotto il profilo dei comportamenti testamentari femminili), a proposito del quale SORELLI 2010, pp. 185 e 188, sostiene che «sembra tipicamente femminile l'abitudine tardomedievale dei testamenti multipli». Si veda anche ROSSI 2019, pp. 261 e 262 e note 21-29.

⁶⁵ GAUDEMET 1989, pp. 147-148: una ragazza poteva legittimamente sposarsi una volta compiuti i 12 anni, mentre i maschi dopo i 14.

L'opzione dell'analisi qualitativa, anche scendendo in gran dettaglio, si impone perciò per potersi calarsi con efficacia nelle dinamiche familiari e patrimoniali, premesso che è già stata dimostrata una tendenza molto generale di privilegio della linea maschile, ma rispetto alla quale testamenti redatti nello stesso torno di anni possono essere anticipatori o senz'altro guardare ancora all'indietro o semplicemente testimoniare di scelte in cui prevale l'affezione. Un « tracciato agnatico »⁶⁶, tra l'altro, che risulta assai condizionato dal numero stesso dei figli vuoi nati in una specifica famiglia nel contesto della più larga parentela, vuoi nati da genitori rimasti vedovi e risposatisi.

Non spesso si può constatare la cristallina chiarezza di attribuzione alla discendenza maschile delle più qualificate sostanze di famiglia, come nel testamento della savonese Richelda *de Barcaria*, che nel 1182 dispone *quod filii mei masculi habeant domum meam cum turre*, mentre tutte le altre proprietà verranno spartite *pariter*⁶⁷, evidentemente anche con delle figlie. Analogamente, nel senso della trasmissione di una proprietà qualificante al solo figlio maschio, è un caso di fine Duecento in cui si leggono – come è raro reperire – disposizioni testamentarie seguite alla lettera riguardo i beni di maggior pregio e di significato identitario per la famiglia. Nel 1295 la genovese Elena, moglie del maestro d'ascia Opecino di Levanto e figlia del fu Giovanni *de Donato de Castro*, dà concreto seguito a quanto aveva fatto mettere per iscritto la defunta madre Sibillina l'anno precedente. Vende infatti al fratello Ottolino per 60 lire una casa *in contrata Castri* (di cui mantiene l'usufrutto), confinante per un lato con la *domus magna* dello stesso Ottolino⁶⁸, tutelando così il nucleo proprietario qualificante la famiglia che si organizza attorno alla discendenza maschile.

Sul piano della concretezza, rari sono i casi in cui si disponga per lo stesso individuo sia del testamento, sia dell'inventario *post mortem*⁶⁹, quest'ultimo

⁶⁶ Mutuo l'efficace espressione da GIULIODORI 2005, p. 659.

⁶⁷ Arnaldo Cumano 1978, doc. 1070, p. 540. La donna sembra voler rimettere in un ordine opportuno quanto accaduto, cioè che le sia pervenuta quota della fortificazione, dal momento che nel 1178 Arnaldo *Curlaspedo* dichiara di aver ricevuto, in pagamento della dote della moglie Richelda del fu *Barcaria* la somma di 31 lire, 25 delle quali rappresentano il prezzo della parte, a lei spettante, della *turris perforata: ibidem*, doc. 18, p. 11.

⁶⁸ ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 7r-v, 1295 febbraio 7.

⁶⁹ Di inventari si parla in *Statuti della colonia genovese* 1871, libro I, cap. 25, *De laudibus et cartis execucioni mandandis*, pp. 42, 43; cap. 103, *De octo tutoribus et curatoribus generalibus in Ianua eligendis*, p. 110.

indispensabile – come affermano gli statuti – perché si possa procedere all’esecuzione delle volontà testamentarie senza trascurare i possibili creditori⁷⁰. Peraltro è frequente che nei documenti che dovrebbero registrare gli inventari i notai lascino vuoto lo spazio destinato all’elenco dei beni (e spesso all’elenco dei documenti) reperiti nell’abitazione del defunto. Le cause di questa frequente realtà di fatto andranno affrontate in altra sede, limitandoci a constatare adesso che si riscontra spesso rispetto a individui i cui contorni sociali farebbero escludere che siano deceduti *ab intestato*: non mi sono imbattuta, peraltro, in casi di donne di cui siano giunte sia le dichiarazioni di ultime volontà, sia l’inventario⁷¹.

Va infatti dichiarato un ambito di incertezza comune a ultime volontà maschili e femminili quando manchi l’inventario e si enunci semplicemente chi è designato erede. Scelgo un testamento tardo che ben rappresenta la tendenza di massima del periodo qui in esame. Nel 1298 Marietta, vedova di Federico di Varazze e dunque senza apparentemente avvertire immediate pressioni coniugali, fa testamento in casa propria disponendo per i cinque figli. Giacomino, l’unico maschio, è istituito erede, mentre a Cigalina, *iure institutionis*, vanno 25 lire, a Aidelina per la sua dote futura 25 lire, a Marietta e a Francolina, monache l’una a Voghera e l’altra a Pavia, 3 lire ciascuna⁷². Che cosa in concreto riceverà Giacomino? È lecito e possibile stimare la sua eredità – che potrà subire assestamenti prima che la madre muoia – in base a quanto è assegnato alle figlie?

Ancora nel campo di quanto possono testimoniare i cartolari, devo precisare di non aver reperito attestazioni di donne pronte a trasmettere quote del debito pubblico, con le derivanti rendite, o indicare la strada di investimenti in quell’ambito. Non escludo che sia un’eventualità verificabile, ma sono in grado di illustrare come Tomaso Stancone, che palesa un gran ricchezza, nel 1296, integrando un testamento precedente, specifichi anche che, qualora la figlia Giacomina coniugata con Francolino Spinola morisse entro due anni, le 500 lire a lei destinate siano investite in comper del comune, così seguendo il desiderio della nipote Tomasina, figlia di Giacomina,

⁷⁰ Un buon numero di inventari maschili, completi, sono pubblicati da LOPEZ 1936, Parte terza.

⁷¹ Il testo cui far riferimento per la confezioni degli inventari è adesso RUZZIN 2019.

⁷² *Stefano di Corrado* 2007, doc. 242, pp. 299-300. Tra altri lasciti, spicca per contrasto quello alla serva Ruffinella che, oltre a delle vesti, riceverà 5 lire, cioè più delle figlie monache.

per alimentare la sua dote (*ad suum maritare*)⁷³. Di lì a poco, nel 1300, Marino Brondo, speciale più che abbiente, tra le elargizioni *pro anima* fa figurare innanzitutto 25 lire per Nicolosa, figlia del fratello Lanfranco: questa cifra deve essere collocata *in tuto loco pro ipsa ad lucrandum*, di modo che quando la ragazza si sposerà potrà contare su *capitale et lucrum*⁷⁴.

Nella drastica selezione dei testamenti individuati ho cercato di rappresentare, pur tenendo conto dei limiti documentari di fatto, l'intera regione, guardando quanto possibile anche fuori Genova (e alle 'colonie'), senza rilevare notevoli differenze di prassi. Ma soprattutto mi sono sforzata di dar conto della grande articolazione economica del contesto ligure, senza ricondurre di necessità le opzioni attuate in sede testamentaria all'interno di uno schema binario aristocrazia *versus* classe artigiana (perché i ceti rurali restano piuttosto celati)⁷⁵. I secoli XII e XIII esprimono infatti una scala sociale molto graduata e spinte alla mobilità che solo di recente si è cominciato a sondare e che si possono apprezzare, nel caso delle donne, se le si colloca nei contesti familiari e lavorativi⁷⁶. È necessario perciò riconoscere le variabili in campo e l'effettiva gamma di scelte a disposizione delle donne in materia di ultime volontà. Inutile dire, infine, che l'indagine qui privilegiata fa torto delle possibili letture di questi testamenti in senso religioso e devozionale⁷⁷. Menzionerò i lasciti pii solo nella prospettiva di dare un ordine di idee della consistenza complessiva del patrimonio e del rapporto tra questi e quanto assegnato a eredi e designati.

⁷³ ASGe, *Notai Antichi*, 146, not. Giacomo di Albaro, c. 51r-v, 1296 giugno 27. Un'efficace menzione dell'acquisizione di quote del debito pubblico si può per esempio leggere, al di fuori di un contesto rigorosamente testamentario ma con la compartecipazione di una donna, in *Stefano di Corrado* 2007, doc. 319, pp. 410-412: nel 1298 Pietro Passera vende ai coniugi Benedetto *de Carmadino* e Giovannina 6 luoghi della compera di 200.000 al prezzo di 600 lire, da essi vincolati a garanzia della dote della stessa Giovannina.

⁷⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 130, not. Giovanni Draco, c. 214r-v, 1300 settembre 5.

⁷⁵ Per uno schema dicotomico di diversa natura, cioè vedova nobile - vedova contadina, si veda il caso lionesse trattato da LORCIN 1981, pubblicato non a caso negli stessi anni dei lavori di D.O. Hughes.

⁷⁶ La ricerca collettiva più recente è « *Notariorum itinera* » 2018, che va integrata con ROVERE 2016; molti spunti in BEZZINA 2015 e GUGLIEMOTTI 2017, in particolare cap. V.

⁷⁷ Su questo tema è adesso fondamentale ROSSI 2019, anche per il rimando alla letteratura precedente; chiavi di lettura utili si potrebbero ricavare da una considerazione della dimensione retorica dei testamenti cui i notai non sono insensibili e che si può apprezzare nell'arenga (GRÉVIN in corso di pubblicazione).

Ho dunque nutrito molta fiducia non tanto nella possibilità di scoprire una maggiore o minore frequenza di determinati comportamenti testamentari femminili, ma nel fatto che i molti casi particolari restituiscano il tono di un contesto non banalizzabile⁷⁸. L'interrogativo di fondo è stato già formulato con efficacia: quanto spesso e in qual modo – come occorre ribadire – «una volta entrate in una nuova famiglia, la famiglia maritale, [le] donne tendevano ad assumere pienamente la nuova identità di appartenenza e agivano concretamente, quando ce ne fosse necessità e occasione, quali autentici baluardi della trasmissione patrilineare esclusiva del patrimonio domestico»⁷⁹.

C'è ancora spazio interpretativo per mostrare i margini di azione e di iniziativa delle donne, specie in un secolo come il Duecento in cui possono manifestarsi comportamenti che tendono vuoi a svincolarsi da norme scritte e non scritte, vuoi ad aderirvi con ostinazione.

2. Condizioni

Mi propongo adesso di fornire qualche coordinata di massima, in modo da cominciare a inoltrarsi nel vivo della documentazione. La scontata premessa è che casi spendibili per chiarire uno specifico aspetto possono ovviamente risultare esplicativi anche per altri. Liquido qui una condizione importante per gli atti testamentari, vale a dire che vi siano cinque testimoni idonei⁸⁰, mentre per quanto riguarda le potenzialità e le effettive disponibilità patrimoniali delle donne rimando ad altri capitoli di questo libro. Va da sé che la scelta di favorire una linea di discendenza, tipicamente quella maschile, o un segmento della parentela ha maggiore peso quando i testatori sono uomini, dal momento che in seno alla famiglia è solitamente loro la maggiore disponibilità patrimoniale. Al contrario, accomuna uomini e donne nella loro scelte la consapevolezza che sono esenti da tasse sia i lasciti a parenti fino al terzo grado e a i domestici, sia le spese per la sepoltura, così potenzialmente influenzando le scelte testamentarie⁸¹.

⁷⁸ È il solido insegnamento che si è appreso da GINZBURG 1976.

⁷⁹ LAZZARI 2018, p. 55. Per una comparazione con il contesto fiorentino del Tre-Quattrocento, rinvio a CHABOT 1998.

⁸⁰ *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 144, pp. 138-139.

⁸¹ SIEVEKING 1906, I, p. 90.

2.1. *Costi e motivazioni*

Ho riportato in precedenza quali siano le situazioni che, stando a Epstein e Petti Balbi (e ai formulari notarili), motivano una donna a fare testamento. In ogni caso, preliminarmente si deve poter affrontare la spesa dell'atto, tra i più costosi nel tariffario dei notai. Tra la fine del secolo XII e l'inizio del Duecento, come ha da poco ricostruito Marta Calleri, possono venire richieste cifre variabili per lo più attorno a un soldo, in ragione della natura stessa dell'atto, spesso complessa⁸². Un'idea dell'incidenza di questo contratto sui bilanci e sui testamenti dei singoli si misura, nel caso dei personaggi più umili, quando in pratica il lascito monetario, di pochissimi soldi, può essere rivolto solo alla chiesa eletta a sepoltura e a una modesta donazione *pro anima*, e il resto consta di oggetti d'uso corrente destinati ai parenti prossimi.

Anche cambiare idea, decidendo un nuovo testamento o di aggiungere un codicillo, ha ovviamente un costo che non tutti o tutte possono permettersi, mentre non sono scelte sempre decifrabili nella prospettiva odierna come siano individuati i testimoni (occasionalmente o in qualche modo coinvolti o interpellati per le loro competenze) e il luogo di rogazione (l'abitazione di chi testa o altri luoghi, come l'abitazione dei vicini di casa, le sedi del potere, una chiesa)⁸³. Consideriamo gli interrogativi che solleva un tardissimo atto. Naina del fu Lazzaro nel 1299, tra altre disposizioni, delega il marito Giovanni *de Bruxeto* di Molassana (nella Val Bisagno prossima a Genova), istituito erede, a individuare a propria discrezione, *pro anima* della testatrice, i *propinquos vel propinquas* cui lasciare 3 lire e 10 soldi. Chi può dire se per questa decisione Naina, che si è recata dal notaio che roga di fronte al palazzo dell'arcivescovo genovese, ha potuto agire in piena libertà o ha subito preve pressioni da parte del marito? Come mai il notaio ha aggiunto quel davvero insolito *propinquas*⁸⁴?

Fatta questa premessa, e aggiunto che non sono riuscita a mettere a fuoco eventi esterni che consiglino di procedere alla dettatura del testamento, come conflitti intracittadini o ondate epidemiche, per esempio, è indispensa-

⁸² CALLERI 2019a, p. 7.

⁸³ Per quanto riguarda la riservatezza dei testimoni, si veda "Ego Quirina" 2015, p. XXXVII, dove si spiega come a Venezia si potesse provvedere con cedole di produzione 'domestica', cioè già compilate, e fatte pervenire al notaio.

⁸⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 119, not. Giovanni Draco, c. 168r, 1299 marzo 28.

bile integrare le motivazioni citate da Epstein e Petti Balbi con un'altra condizione decisiva: un cambiamento di *status* economico che nel caso delle donne può, ma non necessariamente, coincidere con la vedovanza. Intanto, come si è già visto, a Genova e nel suo distretto, a Ventimiglia e anche a Portovenere la locuzione cui il marito ricorre per dare alla potenziale futura vedova pienezza di ruolo e di prerogative nella abitazione coniugale è solitamente *domna et domina*: laddove *domina* va inteso senza alcuna enfasi, dal momento che deve mantenersi casta e servizievole verso coloro che nella casa rimangono. Si tratta di un 'riconoscimento' dovuto soprattutto al fatto di essere considerata affidabile nei comportamenti rispetto ai figli ancora minori⁸⁵. A Savona è in uso un'altra locuzione, di diversa eloquenza, vale a dire *domina et potens* (*bonorum suorum* oppure *de bonis meis usufructando*)⁸⁶, laddove *potens* va proprio inteso come opposto di *pauper*⁸⁷. La permanenza della vedova nel nucleo familiare che ha creato con il marito induce, in linea di massima, a non separare la sua dote dal patrimonio coniugale, con beneficio innanzitutto dei figli.

In ogni caso, si può comprendere come, irrobustita la propria situazione economica – di solito grazie a un'eredità e senza escludere il ritorno di qualche buon investimento – si reputi necessario guardare al modo in cui disporre nella prospettiva di una dipartita. Inutile dire che ciò può concorrere a spiegare l'impressione di un maggior numero di vedove, le quali avvertono maggiormente la necessità di difendere il proprio patrimonio, rispetto ai vedovi⁸⁸. È infatti verosimile che rivolgersi al notaio per testare costituisca anche un tentativo di proteggere, descrivendolo in un momento dato, quel patrimonio, grande o piccolo che sia. L'eventualità di un rafforzamento (o di un depauper-

⁸⁵ Addirittura una locuzione usata dal notaio di cui è pervenuto il più antico registro semplificata, sotto l'anno 1160, in *stare absque viro ut bona femina: Giovanni scriba* 1934-35, doc. 1006, pp. 99-101. Si veda comunque al proposito, in questo volume, il contributo di Roberta Braccia, Capitolo IX, al paragrafo 3. Anche a Venezia è in uso la locuzione *domna et domina* (SORELLI 2012, p. 26), mentre a Bergamo si può ricorrere a *domina et massaria* (BROLIS - ZONCA 2010, p. 374). Naturalmente, può assumere toni conflittuali la relazione con dei figli adulti, quasi fossero dei 'nemici in casa': oltre a LAZZARI 2018, p. 54, rimando al contributo di Denise Bezzina, in questo volume, al Capitolo III.

⁸⁶ Per esempio in *Martino* 1974, doc. 22, p. 21 (1204) e *Giovanni* 2013, doc. 44, pp. 35-36 (1214).

⁸⁷ BOSL 1964.

⁸⁸ È quanto rileva EPSTEIN 1984, pp. 68, 109, che comunque fornisce anche altre ragioni (i disincentivi a un secondo matrimonio della vedova da parte dei mariti che testano).

ramento) dei propri beni lungo la vita può ripetersi; nel corso di questa indagine non ho tuttavia reperito secondi o terzi testamenti femminili che sembrano suggeriti da una mutata situazione patrimoniale diversa da quella che si verifica con la vedovanza.

2.2. Sistemazioni preliminari al testamento

Può accadere che la dettatura di un testamento richieda un riordino preliminare del patrimonio da cui si può effettivamente attingere o qualche intervento che prevenga contestazioni⁸⁹. Ciascuna messa a punto delle proprie competenze può avere diverse accentuazioni e parlare in modo diverso delle relazioni interne a famiglia e parentela: oltre alle quattro diverse situazioni che presento, rinvio al caso di Giacomo Guercio e sua moglie Adelina, datato 1279, che tratterò più avanti, nel contesto dei testamenti simultanei di coniugi⁹⁰.

Proprio per prevenire obiezioni da parte di quella che sembra l'unica erede, nel 1185 Bellenda Torta attua una cessione precedente al testamento, entrambi recanti la medesima data, e dona alla chiesa genovese di Santa Maria delle Vigne una casa situata su terra di proprietà della chiesa stessa. Tra i pochi destinatari di piccole somme e di oggetti domestici figura infatti la nipote Supergia, cui sono assegnate solo *pelles meas copertas de vermilio*⁹¹. Resta la lecita curiosità di conoscere il comportamento di Bellenda Torta qualora l'unico erede fosse un maschio.

Le scelte di Aidelina attuate nel 1259 potrebbero avere una ragione nell'assenza di rapporti manifesti con la generazione precedente della propria famiglia di origine e nell'aver percepito un'eredità che le consente di porre

⁸⁹ Nel contesto ligure pare regola generale, senza bisogno di essere ripresa dagli statuti, che, nelle sistemazioni patrimoniali preliminari alla dettatura del testamento o ai ripensamenti successivi, devono essere escluse le *donationes inter vivos* tra moglie e marito (in entrambe le direzioni). Al divieto ha rivolto attenzione, collocandolo nel contesto largo della ripresa del diritto romano che ha luogo tra secolo XII e XIII e della sua fissazione anche nel diritto canonico dagli inizi del XIII, LAURENT-BONNE 2012, il quale ha inoltre spiegato che seguendo lo *ius commune* il divieto è motivato dalla volontà di evitare «Mutual Despoliation», «Purchase of Conjugal Harmony», «Neglect of Children's Education», mentre nel diritto canonico la proibizione mira sia a evitare il peccato di lussuria che rende le donne peccatrici, sia a tutelare i tre beni coniugali fissati da Agostino (*fides, proles, sacramentum*). Una precedente messa a punto in BRACCIA 2000-2001, in particolare p. 93.

⁹⁰ Si veda oltre, paragrafo 4.3.

⁹¹ *Santa Maria delle Vigne* 1969, docc. 43 e 44, pp. 47-48.

ordine nella propria situazione coniugale. Il 9 settembre conferisce infatti 200 lire corrispondenti alla sua dote al marito Nicola Grasso, che le corrisponde un antefatto di 100 lire, e subito dopo, il medesimo giorno, procede con il testamento, legando 10 lire alla sorella e fissando a 50 lire i lasciti pii, la cui consegna deve essere curata dal marito, istituito erede per tutto il resto⁹².

Un'operazione non semplice, di cui si avverte l'intenzionale opacità, risale al 1269, al 20 di luglio, proprio il giorno prima che Giacomina, figlia del fu Giacomo di Bargagli e moglie di Nicola Embriaco, decida a dichiarare le proprie ultime volontà. Chiaramente un consanguineo, Corrado Embriaco fa mettere per iscritto dal notaio Vivaldo della Porta di riconoscere a Nicola Embriaco che tutti i beni che sua moglie Giacomina aveva acquistato al prezzo di 500 lire (come da documento redatto dal notaio Enrico della Porta il 16 luglio) erano in origine dello stesso Nicola e venduti con il consenso e per mandato di questi da Corrado stesso, il quale fa cadere ogni proprio eventuale diritto⁹³. Quello che si può comprendere, anche sulla scorta di quanto sappiamo su doti, extradoti e il connesso non lineare e non immediato passaggio di denaro, merci e diritti patrimoniali da una persona e da una famiglia all'altra, è che si procede a una divisione delle competenze di modo che i lasciti previsti da Giacomina possano essere effettivi, con un punto fermo nell'istituzione del coniuge quale erede, dal momento che non sono nominati figli (viventi)⁹⁴.

In un contesto 'ligure' ma fuori patria, a Cipro, Giacoma figlia del fu Anselmo *de Silvano* ripiana un debito di 400 bisanti del marito Giovanni *balistarius*, come attesta la relativa quietanza del 25 gennaio 1297 e rilasciata dal creditore Gianotto *de Silvano*, cioè il fratello della donna. Liquidare le pendenze del marito con la propria famiglia pare operazione finalizzata a dettare testamento senza nulla riservargli. Oltre a indicare alcuni lasciti pii, il 3 febbraio la donna si limita infatti a destinare 4.000 bisanti ciascuno ai fratelli Gianotto e Agnesota, istituiti eredi *equaliter* per tutto il resto; la contestuale manomissione della *sclava* Anna completa il quadro dell'estromissione del marito dall'orizzonte patrimoniale di Giacoma⁹⁵.

⁹² ASGe, *Notai Antichi*, 35, not. Corrado di Capriata, c. 56r, 1259 ottobre 19.

⁹³ ASGe, *Notai Antichi*, 76, not. Vivaldo della Porta, c. 193v, 1269 luglio 20. Sulla famiglia Embriaco tra i secoli XII e XIII un primo inquadramento in ORIGONE 2001.

⁹⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 76, not. Vivaldo della Porta, cc. 193v-194r, 1269 luglio 21.

⁹⁵ *Notai genovesi in Oltremare* 1983, docc. 28-30, pp. 38-41.

2.3. *Pressioni familiari versus distacco del contesto familiare*

Non devono essere rare le pressioni familiari – dall’insistenza alla subornazione – sulle donne al momento di testare, e soprattutto prima (e qui si possono non escludere le percosse). L’atto di ultime volontà è infatti punto di arrivo di dinamiche che dobbiamo per quanto possibile cercare di ricostruire in trasparenza, senza limitarci alla lettera degli strumenti dispositivi. La vicenda che presento è complessa e serve a introdurre anche al tema, strettamente connesso, della piena disponibilità di quanto è menzionato negli atti di ultime volontà. Non sempre la dote su cui la donna fa conto per disporre in sede testamentaria è con facilità convertibile in moneta, risultando frammista ad altri beni coniugali, dal momento che il marito la tratta come una sua proprietà e i figli adulti ne possono usufruire, come si è detto esponendo la normativa statutaria genovese.

La donna di cui tratterò adesso appare nubile, adulta e con una disponibilità – quanto meno dichiarata – di un gran patrimonio tramutabile in dote o in una sostanziosa integrazione dei beni della famiglia che avesse già creato sposandosi. E infatti tra i testimoni si conta un giudice, una presenza non casuale quando la situazione appare intricata e non si intendono offrire appigli per contestazioni. La vicenda può essere meglio compresa perché il frammento di registro del notaio Oberto di Piacenza riporta altri due documenti utili a far chiarezza sul contesto familiare e le scelte della testatrice.

Il 18 gennaio 1197 Alda, figlia di Guglielmo Toxico, *faci[t] dispositio-nem* in merito ai propri notevoli beni, di cui (si) avverte necessario dichiarare preliminarmente l’origine: 250 lire *que mihi pervenerint ex successione olim patris mei*. La morte di Guglielmo Toxico deve essere recente: nella definizione di paternità che rende riconoscibile la donna non si menziona infatti ancora un *quondam*. Le altre sostanze elencate corrispondono all’antefatto della madre Adalasia e a quanto è stato ereditato o donato da parte degli zii paterni (*barbani*). Di queste 250 lire, costituiranno un lascito *pro anima* 20 lire o più (una volta pagato il *decenum* all’opera della cattedrale) a discrezione di Buonavassallo Toxico, Ottone, Pascale ed Enrico, fra di loro fratelli e zii di Alda, presenti all’atto. Qui si ha una piena dimostrazione della tendenza a risalire alla parentela del ramo paterno. Solo 50 lire – appena un quinto della cifra su cui la donna sembra far conto – andranno infatti alla madre e ai fratelli o a colui o a coloro cui Alda volesse destinarli (che esistano o meno parenti del lato materno). Si capisce perfettamente come il criterio che ispira l’atto è una definizione cautelativa di una ripartizione patrimoniale di fatto imposta ad

Alda. Di tutto il resto sono infatti istituiti eredi gli zii già menzionati, che così vedono meno remota l'eventualità di mantenere pressoché integro il proprio patrimonio detenuto insieme con il defunto Guglielmo. Novità rispetto a tale definizione potranno essere introdotte solo previa autorizzazione degli zii, a meno che Alda non generi dei figli, maschi o femmine che siano ⁹⁶.

Ma è piena e reale la disponibilità della somma e dei beni dichiarati da Alda nel momento preciso in cui si rivolge al notaio? Si ha ragione di dubitarne, benché sia solo tale disponibilità che, in teoria, abilita Alda a fare testamento. Occorre badare a quella norma ricordata in apertura, che ha evidentemente un'origine risalente ed è ripresa e riadattata nell'aggiornamento statutario avviato nel 1288, prevedendo che una donna senza prole possa fare elargizioni *pro anima* solo qualora la dote assegnatole superi le 50 lire ⁹⁷. Il medesimo giorno in cui è redatto il testamento, i quattro zii Toxico promettono alla cognata, cioè Adalasia coniugata a Guglielmo Torrello in seconde nozze, di pagarle 200 lire entro un mese dall'eventuale morte della figlia Alda, qualora questa non avesse lasciato figli: la somma corrisponde all'antefatto che il padre di Alda aveva fissato per Adalasia e che questa *concesserat* ad Alda ⁹⁸. La promessa contiene parecchio non detto e si può pensare che l'antefatto costituito da Guglielmo Toxico sia transitato dagli zii alla nipote con un tramite solo formale in Adalasia.

Qualche giorno dopo, il 24 gennaio, gli zii procedono a un più impegnativo riassetto patrimoniale e vendono a un personaggio non identificabile, a causa della caduta del testo, una terra detenuta in comune in località Campo Fiorentino, così seguendo il dettato di un recente lodo dei consoli di giustizia (quelli *deversus burgum*) e mostrando come si siano attivati per tempo al fine di dare alla nipote l'ammontare che le spetta. Più che una complessa contesa proprietaria di cui non afferriamo tutti termini, infatti, è qui di interesse il fatto che il prezzo pattuito è di 200 lire, cioè un po' meno della liquidità su cui Alda figlia di Guglielmo Toxico ha dichiarato di contare proprio in esordio del testamento ⁹⁹. Si può dire che nel testamento si è

⁹⁶ ASGe, *Manoscritti*, 102, not. Oberto di Piacenza, c. 26v, 1197 gennaio 18. L'atto è rogato a casa di Guglielmo Torrello minore – che si comprende essere l'abitazione della madre Adalasia – il quale figura tra i testimoni.

⁹⁷ Sopra, note 14 e 15 e testo corrispondente.

⁹⁸ ASGe, *Manoscritti*, 102, not. Oberto di Piacenza, c. 26v, 1197 gennaio 18.

⁹⁹ *Ibidem*, c. 29r, doc. del 1197 gennaio 24.

giocato di lieve anticipo rispetto a questa operazione, in cui si monetizza un investimento precedente. La vicenda relativa alla disponibilità effettiva va accostata a quella, che tratterò oltre, di Adalasia *de Guidone* e delle sue scelte testamentarie nel 1253: la gran parte del patrimonio di questa due volte vedova da cui occorre attingere le risorse per molti destinatari corrisponde a 700 lire, cioè il valore di dote, extradote e antefatto ‘immobilizzati’ in alcuni edifici nella collina di Castello a Genova¹⁰⁰.

Sembra agire sotto attenta vigilanza anche Sibilia che, senza figli, nel 1197 fa una *donacionem causa mortis in presenciam patris mei*, Giovanni di Montogio, stando appunto nella casa paterna a Genova¹⁰¹. In un documento giunto mutilo, dopo aver fissato il *decenum* per l’opera della cattedrale, la donna fa scrivere che il *residuum* sia distribuito secondo le indicazioni del padre. Conferma al marito null’altro che 20 soldi, *iussu et precepto iam dicti patris mei*¹⁰²: proprio al genitore e ai due fratelli vanno non a caso tutti i restanti beni in parte eguali così come vanno eventuali competenze sulle proprietà di un defunto zio paterno. Ci si può chiedere se a tali scelte la donna sarebbe potuta pervenire egualmente e se la dichiarazione di agire seguendo la volontà del padre copra una scelta che avrebbe comunque effettuato: come occorre ribadire, il matrimonio non emancipa dalla tutela paterna¹⁰³. Il risultato è che, quale che sia l’entità di queste non descritte sostanze, la famiglia di origine di Sibilia riesce a mantenere indiviso il patrimonio.

Per converso, ci sono casi in cui la testatrice sembra essere svincolata dalle richieste familiari. Mi rivolgo, perché esauriente, al solo caso limite di Verde, la quale procede alle dichiarazioni di ultime volontà nel 1258. Si qualifica secondo il defunto padre Marchisio, esponente della prestigiosa e potente famiglia della Volta, e nel corso del testamento si apprende che è vedova di Giacomo *Pell[...]* *de Sancto Laurencio*, una nomina che esclude l’appartenenza all’aristocrazia. Qualora tutte le sue disposizioni abbiano seguito, il risultato sarebbe la frantumazione di un cospicuo patrimonio per la

¹⁰⁰ Si veda oltre, paragrafo 5.1.

¹⁰¹ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 691, p. 590.

¹⁰² Per un altro caso, del 1191, in cui si menziona la *iussio* paterna, si veda oltre, nota 129 e testo corrispondente.

¹⁰³ Come si ricava, per esempio, da *Statuti della colonia genovese* 1871, libro I, cap. 7, *De prestanda auctoritate mulieri vidue que sit in potestate patris petere dotes et rationes suas*, pp. 21-22; si veda anche KUHEN 1999.

(deliberatamente) mancata individuazione di un erede diverso da un figlio, senza che nemmeno si avverta la necessità di menzionare la *falcidia*. Dall'unione matrimoniale, in anno non accertabile, con un appartenente ai ceti popolari – per inciso, il testamento è redatto proprio negli anni del capitano del Popolo di Guglielmo Boccanegra, 1257-1262 – non origina infatti né una discendenza né un senso di appartenenza alla famiglia in cui Verde è entrata, benché ne restino quasi invisibili i contorni. La vedova infatti abita nella casa dei canonici della cattedrale di San Lorenzo e fa di due sacerdoti i propri fidecommissari, così palesando il suo scollamento da un contesto parentale e l'appartenenza a un'altra dinamica relazionale.

Verde può disporre di almeno 600 lire, oltre a terre poco fuori Genova, a Marassi, e oggetti non specificati. Circa 55 lire vanno distribuite a enti religiosi e assistenziali e perché siano cantate 1.000 messe *pro anima* della testatrice e del suo defunto marito. Addirittura 300 sono affidate ai due fidecommissari per lasciti pii a loro discrezione, con una inusuale, data l'alta cifra in ballo, beneficenza diffusa – ciascuna assegnazione non deve superare una lira – che decurta ostentatamente le assegnazioni per tutti gli altri nominati nelle dichiarazioni di ultima volontà. Non è indispensabile, benché sia facile, pensare a una severa estromissione di Verde dal contesto familiare della Volta o a un deliberato isolamento scelto da lei stessa rispetto alla famiglia d'origine. E nemmeno vanno escluse a priori una forte necessità di espiare i propri peccati o pressioni da parte del contesto religioso in cui vive. Tuttavia il testamento, già in questa prima parte, ha una sua inequivocabile eloquenza nella qualità dei beneficiati e nell'entità delle somme assegnate.

Nel documento, del resto, non si scorge quella tipica polarizzazione su una larga rete femminile che, come si dirà, è riscontrabile nel caso di tante altre testatrici, e anzi le ben 25 lire lasciate da Verde alla serva Giovannetta, sciolta dai suoi vincoli di servitù e ben dotata di suppellettili, sottolineano una certa limitatezza numerica delle donne menzionate nel testamento. Oltre a Giovannetta, sono beneficiarie di 5 lire ciascuna la moglie di Simone Podisio, una nipote di cui non è fatto il nome né il tipo di consanguineità, figlia del fu Rubaldo Alberto, e finalmente una della Volta, Lorenzina figlia del fu Rubaldo, per 5 lire, cioè in pratica quella che appare la cifra minima ricorrente nel testamento e però un quinto della somma accordata alla serva Giovannetta.

Anche tra i destinatari maschi ci sono della Volta, a dimostrazione di legami familiari non del tutto negati ma spogli da una colorazione affettiva o da un'intenzione di sostenere con energia la stirpe di provenienza. Giovanni, figlio del fu Ingo, si vede assegnare 10 lire, il fratello Giacomo, 5 lire, Lan-

franco *Girbe*, un altro figlio di Ingo della Volta, egualmente 5 lire. L'unico nipote che non rientra in questa parentela, cioè il non nominato figlio di Giacomo Ligaporco, riceverà un lascito di 125 lire, la cui entità dice davvero moltissimo per contrasto. Due altri destinatari sono il cugino Oberto *Fornarii*, 6 lire, e un vicino, il figlio di Oberto Randello *de Sancto Laurencio*, 3 lire. Tutti gli altri beni di Verde, di inaccertabile entità, dovranno essere venduti in un'asta pubblica e i proventi redistribuiti dai fidecommissari *pro anima* della testatrice e del coniuge. La stessa assenza di cessioni 'affettuose' di oggetti (*rauba et utensilia*) suggerisce desolazione affettiva e risentimento.

2.4. *Aspetti condivisi da testamenti maschili e femminili: una selezione*

Testamenti maschili e femminili condividono come è ovvio moltissimi tratti comuni, dal momento che la legge, come si è visto, non fa in linea di principio differenza. Ne seleziono tre, anche se altri indicatori potrebbero rivelarsi utili a far emergere specifiche accentuazioni: per esempio, la presenza di giudici tra i testimoni, che è un avvertimento rispetto alla accortezza delle scelte attuate. Ma un censimento che compari il numero di queste occasioni tra le donne e tra gli uomini risulta di fatto impraticabile, oltre a farci inoltrare nel campo troppo spinoso della casualità con cui sono sopravvissuti i registri a nostra disposizione.

Un tratto comune è certamente l'attenersi – un attenersi convinto per quanto riguarda l'aspetto dei contenuti – alle locuzioni proposte dai notai relativamente alla discendenza legittima di eredi e beneficiari dei lasciti quando si preveda una sostituzione nel destinatario effettivo in caso di sua morte precoce: con minime varianti si tratta di *Et si aliquis eorum obierit sine here-de legitimi coniugi*, nel 1190¹⁰⁴ o di *Si aliquis eorum sine erede legitimi coniugii ex se nato diceret* nel 1201¹⁰⁵. Ho scelto con intenzione due locuzioni attinte dai formulari notarili e alquanto risalenti per sottolineare come il notaio ricordi e sottolinei al cliente alternative secche relative alla qualità della discendenza, quasi si dovessero portare anticipatamente a norma i concreti comportamenti sociali in materia matrimoniale. Al contrario, questi restano spesso fluidi e la dinamica che conduce al cambiamento di *status*, a coniugato/a si stabilizza con lentezza in un atto unico che riceva riconoscimento da parte dell'istituzione laica e di quella religiosa, come è già stato

¹⁰⁴ *Bonvillano* 1939, doc. 7, pp. 5-6.

¹⁰⁵ *Giovanni di Guiberto* 1939, doc. 390, pp. 189-190.

dimostrato e come ricorda anche Denise Bezzina in questo volume. Se le convivenze *more uxorio* erano pratiche di fatto accettate¹⁰⁶, chi testa discrimina rispetto alla pienezza e alla qualità di un'unione¹⁰⁷.

Un secondo aspetto è il ricorso al termine *falcidia*, indispensabile per porre un limite indiscutibile a eventuali pretese richiamando la legge. È una situazione in cui possono trovarsi allo stesso modo uomini e donne e non ho francamente avvertito una differenza di genere in merito alla frequenza. Lo dimostra in maniera quasi ideale una convenzione reciproca, datata 1180, tra i coniugi savonesi Raimondo Aicelino e Smerilia intesa a diseredare i figli, fatta salva la *falcidia*, in caso di colpa contro il genitore superstite¹⁰⁸. Dunque si tratterebbe di inseguire le sfumature in una discreta casistica – come si osserverà nel caso di Adalasia *de Guidone*, autrice di più di un testamento nel 1253 – per afferrare in quali situazioni si intenda attribuire nulla più del minimo per legge, che tuttavia non ci è noto, poiché gli statuti genovesi rimandano a normativa non pervenuta e il preciso riferimento al diritto romano, nella misura di un quarto del patrimonio, sembra disatteso¹⁰⁹.

La menzione di *falcidia* più risalente si legge sotto l'anno 1156 e la riserva Raimondo Pictenado alla creatura (*heredum de falcidia*) di cui è gravida la moglie, istituita invece erede di tutto il resto, tranne della coppia di servi che il testatore condivide con il proprio fratello: una nascita che sembra turbare l'equilibrio dei coniugi, dalle modeste sostanze, come chiariscono – a dispetto della proprietà dei servi – i lasciti i pii e un contestuale (e rarissimo) inventario patrimoniale¹¹⁰. Posso limitarmi a illustrare altri tre casi, dal momento che la *falcidia* ricorre come si vedrà in tanta documentazione citata in questo lavoro. Ma soprattutto occorre chiedersi, pur senza soddisfacente risposta, se la nozione di *falcidia* così come attestata nel più antico cartolario notarile sia potuta evolvere nel corso dei decenni che portano alla redazione pervenuta degli statuti.

¹⁰⁶ BRACCIA 2016; VALLERANI 2018; si veda anche il Capitolo III in questo volume.

¹⁰⁷ Nei testamenti, lasciti a figli nati da unioni non considerate legittime, ancora in età abbastanza alta, si leggono per esempio in *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 880 del 1161, pp. 37-38 (*iudico... Enricheto filio mei naturali libras III*) e in *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 1459 del 1191, p. 135 (*Ansaldo filio suo naturali legat libras XXV*): a questi figli sono comunque destinate sostanze di entità non disprezzabile.

¹⁰⁸ *Arnaldo Cumano* 1978, doc. 585, pp. 318-319.

¹⁰⁹ Sopra, nota 12 e testo corrispondente.

¹¹⁰ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 47 a e b, pp. 23-25.

Grazie a quanto concede il richiamo a questo istituto, nel 1238, Anantessa, moglie del fu Iacopo *de Predi* che vive nella ‘colonia’ di Bonifacio in Corsica, può scegliere come finalizzare fruttuosamente e selettivamente i propri beni, in una prospettiva che ignora un criterio di equità ed esclude *propter dotem*, cioè per costituire almeno una dote adeguata: 20 soldi (cioè una lira) vanno *pro falcidia* a ciascuna delle figlie Acolina e Agnese, mentre alla nipote Tobia, figlia della figlia Giovanna, *ad suum maritare* va la propria casa di abitazione. Qualora Tobia muoia senza eredi l’edificio andrà alla madre e agli altri figli di questa; Giovanna è poi istituita erede di tutto il resto, che risulta come al solito di entità inaccertabile¹¹¹.

La *falcidia* è il cuore del codicillo che Iuleta, moglie di Fulco esponente della famiglia Zaccaria in rapida ascesa, deve di necessità aggiungere perché risulti valido il testamento di fine maggio 1248, che tutto è tranne un fedele specchio dell’assetto familiare. A metà giugno, oltre a integrare con solo 50 lire la richiesta del coniuge di 100 (forse un saldo della dote), la donna deve infatti destinare la modestissima cifra di 2 lire *pro falcidia seu debito* a ciascuna delle quattro figlie femmine, ignorate invece nel documento di ultime volontà che istituisce eredi, prevedibilmente, i tre figli maschi e che lega ad altre due figlie, una nubile e una sposata, 10 e 5 lire¹¹². Il testamento rispecchia forse una strategia non aggiornata al numero effettivo dei figli? Possiamo pensare sia stata la giovanissima età delle quattro bambine (i cui nomi sono dati in forma diminutiva), con l’incertezza che potessero giungere al matrimonio, a posticipare a tal punto la preoccupazione di contribuire alla loro dote che Iuleta ne rimuove la menzione, nonostante la presenza di un giudice, Pietro *de Nigro*, al momento della dettatura del primo atto¹¹³? Di certo la somma prevista per queste bambine, le quali devono apprendere presto come per una dote si debba insistere, è ben lontana dall’essere una frazione di un quarto dei beni materni se si bada, come tra breve si vedrà, alla disponibilità complessive manifestate da Iuleta.

¹¹¹ Bonifacio 1936, doc. 58, p. 27.

¹¹² LOPEZ 1933, Appendice, I, pp. 243-244, docc. del 1248 maggio 28 e giugno 15; il caso di Iuleta, madre del famoso Benedetto, è trattato anche da EPSTEIN 1984, p. 81. Sul diseredamento è fondamentale KIRSHNER 2000.

¹¹³ Per la famiglia *de Nigro* rinvio a BEZZINA 2018; il giudice Pietro *de Nigro* (su cui NUTI 1991) è presente anche al primo testamento di Manuele Zaccaria: BEZZINA 2019. Al dato che i testamenti possano non risultare lo specchio delle famiglie è poco sensibile EPSTEIN 1984, in particolare pp. 69 e 70.

Nel lungo testamento del 1254 di Alda, la malata e benestante moglie del fu Guglielmo *de Mari*, si liquida fra l'altro la posizione delle tre figlie nate dal primo matrimonio con Giacomo *de Gandulfo*, entrambe famiglie della buona aristocrazia genovese. Alle tre ragazze, oltre a quanto il loro padre ha lasciato ad Alda, di entità non specificata e comprensivo dell'antefatto, sono destinate 25 lire ciascuna, *iure... falcidie*. Questa specificazione sembra dovuta anche all'incombente presenza di quattro esponenti della potente famiglia *de Mari*, accompagnati da un giudice, al momento della dettatura delle ultime disposizioni da parte della due volte vedova: ci si trova nella casa del secondo coniuge e da parte dei maschi di famiglia è facile vigilare sul fatto che sia privilegiata la posizione degli altri quattro figli di Alda avuti dal secondo matrimonio, in pari numero maschi e femmine¹¹⁴.

Il terzo aspetto su cui merita soffermarsi è la scelta di istituire eredi alla pari (*equaliter*, molto più raramente *pariter*¹¹⁵), specie quando si tratti di figli di entrambi i sessi e quando non pare che le figlie siano state dotate e dunque escluse *propter dotem*. È un'opzione di eguaglianza successoria che ha un antecedente nel diritto romano¹¹⁶ e che è esercitata di frequente tanto da uomini quanto da donne, ma di nuovo senza poter proporre dati incontrovertibili di una prevalenza degli uni o delle altre. Sulla decisione, quale che sia il genere del testatore, possono pesare motivazioni diverse, talora intrecciandosi. È vero che può essere maturato un sentimento di equità e di pari affetto verso tutta la figliolanza, ma può anche trattarsi della consapevolezza che figli e figlie sono ancora piccoli e non si può essere certi della loro sopravvivenza di lì a qualche anno. Oppure può trattarsi della volontà di posticipare a un successivo testamento la scelta di eredi privilegiati, oppure ancora del desiderio di disinteressarsi di eventuali conflitti tra gli eredi, a causa di pressioni esercitate sia dai figli sia dalle figlie in età per farlo. Qualora si tratti di testatrici con figli di entrambi i sessi, può valere la consapevolezza che altri hanno già provveduto o provvederanno a un miglior trattamento degli eredi maschi. In ogni

¹¹⁴ ASGe, *Notai Ignoti*, 20, not. Guglielmo di Pegli, c.n.n., 1254 luglio 26.

¹¹⁵ *Pariter* si legge in nel testamento del 1217 di Alda, figlia del fu Raimondo di Sori, istituendo eredi i tre figli maschi e gli eventuali figli o figlie che potrà generare: *Santa Maria delle Vigne* 1969, doc. 89, p. 101.

¹¹⁶ Per un confronto con i casi bolognese e veneziano (in quest'ultimo la dote doveva risultare « adeguata allo status della famiglia di provenienza ») di metà Duecento e per il richiamo al *Corpus iuris civilis* giustiniano (che prevedeva l'eguaglianza successoria), si rinvia a GIULIODORI 2005, p. 658 e nota 24, p. 659; si veda anche CHABOT 1996, p. 51.

caso, sicuramente – ed è un aspetto decisivo – c'è indifferenza rispetto al fatto che i beni trasmessi ne risultino frazionati.

Quando il patrimonio in ballo è esiguo, del resto, risulta facilissimo pervenire alla scelta di non favorire alcuno dei figli, come rende chiaro la situazione di Ottone, figlio di Rubaldo Gimbo, che nel 1192 ha 10 lire in tutto da dividere *pariter* tra i figli e le figlie Montanaria, Guglielmetta, Simonetta, Obertino e Enrichetto¹¹⁷. Non è certo un caso poi che non si ritrovi l'opzione *equaliter* per gli eredi presso i membri delle famiglie potenti, quando abbiano grandi disponibilità, perché le scelte intraprese tendono a rispondere a una strategia articolata che ha un corrispettivo nell'articolazione stessa del patrimonio in case, terre e beni mobili.

Infine non va escluso, e mi sembra un dato non neutro, che con *equaliter* si intenda in realtà, almeno in qualche caso, la fruizione comune (redditi inclusi) di un patrimonio da mantenere indiviso: si tratta spesso di *omnia alia bona*, si badi, mai descritti ed enumerati e apparentemente non notevoli. Fanno propendere verso questa interpretazione due testamenti. Il primo è dettato nel 1200 da Stefania, vedova di Martino *Luce*, stando a Genova e dichiarando che *reliqua bona mea... dimitto meis filiis Willelmo et Iordano et meis filiabus Iohanne et Mabilie equaliter in fradeschia*¹¹⁸. Il secondo data 1245, ed è redatto in un contesto genovese ma a Bonifacio (Corsica): Cara, già vedova del *magister* Simone e adesso moglie di Giovanni Grunio di cui non si fa altra parola, istituisce erede la sorella Giacomina, precisando che dopo il decesso di questa tutti i beni devono pervenire *pleno iure filiis suis omnibus, tam feminis quam masculis comuniter in fradescam*¹¹⁹.

Da una casistica assai varia e scaglionata nel tempo mi limito a selezionare tre situazioni che lasciano vedere una tutela della componente femminile della discendenza. Il primo è un esempio raro di equiparazione tra figli di padri diversi, tanto più notevole perché la primogenita è una femmina: una decisione indubbiamente più agevole qualora a testare sia un padre il quale, oltretutto, forse non avverte nemmeno sempre la necessità di dichiarare se i figli sono tutti nati dal medesimo matrimonio. Nel 1198, di fronte ai consoli della pieve di Nervi, il villaggio costiero poco a ovest di Genova, ha luogo un'inchiesta testimoniale di un testamento non redatto, vale a dire

¹¹⁷ *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 1810, pp. 271-272.

¹¹⁸ *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 357, pp. 296-297.

¹¹⁹ *San Benigno* 1983, doc. 14, pp. 14-15.

le ultime volontà espresse sul letto di morte da Adalasia, moglie di Giordano, come sollecitano Altilia moglie di Idone *de Puteo*, verosimilmente la madre della testatrice, e appunto suo genero Giordano. In particolare, oltre alle *rationes* spettanti al marito, la defunta aveva disposto che i restanti beni venissero divisi *equaliter* tra la figlia *Aeleta*, generata dal primo matrimonio con Buonvassallo, e gli altri figli avuti con Giordano, affidandoli tutti quanti al secondo marito e nominando, in modo alquanto insolito, la propria madre *donna et domina*, per l'evidente fiducia della cura con cui entrambi avrebbero trattato la prole nel suo insieme ¹²⁰.

Vedova del fornaio Guglielmo, nel 1256 la tessitrice *Lucha* provvede a dettare le proprie ultime volontà in modo assai meditato, con molte minute specificazioni, cassando precedenti testamenti. Per quanto riguarda la sua discendenza, lega alla figlia Giovannina *ante parte de bonis meis* 6 lire e solo dopo, come è norma, istituisce eredi di tutti i restanti beni, *equaliter*, i figli Giovannino e Nicolino affiancati dalla stessa Giovannina, che dunque può godere di un trattamento privilegiato ¹²¹.

Non si può certo sapere se Giacomina, vedova del notaio Nicola della Porta, abbia orecchiato qualche elementare conoscenza in materia di diritto. Ma la sua opzione non pare diversa da quella Ottone, figlio di Rubaldo Gimbo nel 1192 in ragione dell'esiguità dei beni a disposizione, come si misura dai modestissimi lasciti pii e dalle sole vesti destinate a tre donne. Nel 1282 Giacomina detta dall'abitazione coniugale le ultime volontà lasciando *equaliter* a cinque figli maschi e alla figlia *Lexsina* tutti i propri beni mobili e immobili ¹²².

2.5. *La coorte femminile*

Un tratto distintivo dei testamenti di molte donne rispetto a quelli degli uomini è sicuramente il favore dimostrato per il proprio *network* femminile, di solito assai articolato, anche quando poi siano istituiti eredi maschi ¹²³: una

¹²⁰ *Bonvillano* 1939, doc. 201, pp. 105-106.

¹²¹ ASGe, *Notai Antichi*, 31/I, not. Matteo *de Predono*, c. 233r-v, 1256, luglio 12; il fatto che *Lucha* sia tessitrice si ricava da questa specificazione: *et a fratre meo Wilielmo debeo recipere solidos XX et dico me debere dare pro texturis telle mee pro qualibet canna denarium unum et ultra supercotum denarios XII*.

¹²² ASGe, *Notai Antichi*, 40.II, not. Simone *Vatacii*, c. 62r, 1282 aprile 17.

¹²³ Si veda per esempio PETTI BALBI 2010, pp. 156-157. Può essere considerato esemplare in questo senso, anche per varietà di oggetti elencati, il testamento datato 1294 di Simonina

realtà di fatto così ricorrente e riconoscibile che non necessita di grande impegno dimostrarla. È un modo di tenere in costante circolazione risorse – piccole o minime – per altre donne, tra cui figurano quasi immancabilmente delle parenti, e di contribuire alla costituzione della dote di qualche ragazza (*ad suum maritare*) oppure, qualora la donna sia coniugata, alla formazione e al rafforzamento dell'extradote (quale che sia l'età della destinataria), spesso allora in maniera non apertamente dichiarata. Di solito queste disposizioni ricadono in quelle volontarie, o meglio nella categoria *pro anima*, risultando inframmezzate alle devoluzioni per gli enti religiosi, e non è escluso che in realtà includano restituzioni di microprestiti, magari attuati senza lasciare tracce scritte. L'interesse di simili disposizioni, come si è già avuto modo di sottolineare, sta anche nel fatto che possono costituire una sottrazione a quanto si prevede per gli eredi.

È una propensione che si avverte già nel periodo più alto coperto dai cartolari, perché nel 1156 Sibilia, figlia del fu Ribaldo Nocenzio, detta un testamento in cui, tra i lasciti previsti per coloro che non sono istituiti eredi, figurano quattro donne e non uomini¹²⁴. Ma perfino Iuleta moglie di Fulco Zaccaria, che si è visto non essere indiscriminatamente trepida verso tutta la figliolanza, nel 1248 enumera fra vari destinatari oltre alle sei figlie altre sette beneficiarie (con somme comprese tra 10 soldi e 2 lire): una è entrata per matrimonio nella potente famiglia della Volta, due sono figlie di altre famiglie importanti, una lavora come servitrice presso Iuleta e tre sono state nutrici dei suoi figli maschi¹²⁵.

A rendere il tono delle scelte mirate a sostenere la componente femminile della propria cerchia di conoscenze valgano anche le disposizioni di ultime volontà formulate da Contessa *de Vogueria* (Voghera, ora in Lombardia), vedova di Lanfranco Boccanegra, della parentela di colui che era stato il primo capitano del Popolo, una trentina di anni addietro. Nel 1287 costei può lasciare tutto il proprio patrimonio all'unica figlia Nicolosa, moglie di Luchetto Doria, detratte 100 lire per cui indica una moltitudine di beneficiari. Si tratta di parecchi monasteri e altri enti ecclesiastici, di pochi uomini entrati in religione, e di molte destinatarie, in numero che non si può calco-

del fu Guglielmo *taliator* e moglie di Giovanni *Tigocius*: l'edizione completa di quest'atto si legge quale n. 5 nel *Dossier documentario* del Capitolo II).

¹²⁴ *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 51, pp. 27-28.

¹²⁵ Doc. citato sopra, alla nota 112.

lare, giacché in due casi Contessa provvede a figlie genericamente dichiarate al plurale: 5 lire a quelle di Bernardo Bruno e 6 lire a quelle del drappiere Nicola *que non sunt nupte vel dedicate*, più – in pratica a fondo perduto, come manifesta la modestia della cifra – 10 soldi ciascuna ancora alle due figlie di Nicola *redditae* in due diversi monasteri¹²⁶.

Infine Mussa, moglie di Timone di Varazze, nel 1297, forse proprio perché si sente prossima alla morte, non ha timidezza nel mostrare le proprie preferenze. Oltre ai lasciati pii, in un elenco rimasto mutilo prima della parte in cui si istituisce l'erede, lascia rispettivamente 4 e 2 lire alla sorella e al fratello, 5 lire ciascuna a quattro nipoti femmine e una pari cifra al nipote maschio, peraltro definito quale fratello di una di queste; alla figlia di un notaio così come a un'altra donna e alla di lei figlia sono destinate 5 lire ciascuna, mentre a una *Clarixia* spettano 3 lire¹²⁷.

3. Clausole sostitutive

Tutti i testamenti possono prevedere clausole in cui si indicano precise sostituzioni qualora gli eredi designati premorissero al o alla designante. Si tratta di ultime volontà meditate in una prospettiva cronologica abbastanza lunga, da parte di chi avverte un pericolo di vita o di chi vuole sgravarsi in maniera definitiva del problema delle scelte testamentarie. Le clausole sostitutive, solitamente piuttosto articolate, possono consentire uno sguardo più largo sia sulla parentela di chi detta le ultime disposizioni, sia sulla minor o maggiore libertà del testatore nel far affiorare delle preferenze familiari, perché è solo in quest'ambito che si esercita un'opzione. Il patrimonio in questione deve offrire qualche garanzia di consistenza e di durata.

Il caso di Drua mostra i confini palesi e precisi entro cui la donna si muove. Nel 1191 fa una *donationem causa mortis* in imminenza del parto¹²⁸.

¹²⁶ Voghera e Genova 1908, doc. 439, pp. 291-293 (si veda CHABOT 2000). Molto simile è il testamento di Adalasia, figlia del fu Anselmo Rataldo, che nel 1204 istituisce erede la figlia Iuleta, cui vanno 230 lire, destina 50 lire a testa al fratello Guglielmo e al marito Barca e 100 lire *per animam meam*. All'interno di queste 100 lire, Adalasia specifica che 20 soldi vadano alla propria balia Alda, *quando maritabitur*; 20 soldi a Lucetta, figlia di Lamberto Sperma, *ad suum maritare*; alle figlie del fu Ogerio Aflorati 40 soldi *equis partibus quando maritabuntur*: Santo Stefano 2 2008, doc. 285, pp. 24-26.

¹²⁷ Stefano di Corrado 2007, doc. 208, pp. 260-261.

¹²⁸ Guglielmo Cassinese 1938, doc. 397, pp. 157-158.

La donna si fa identificare come figlia di Ugo Poesio e agisce su sua ferma sollecitazione (*iussio*), a riprova del fatto che il matrimonio non emancipa dalla tutela paterna¹²⁹. Riguardo ai lasciti pii, definitane l'entità in 35 lire, lascia mano libera al padre, alla madre e al marito Ugo, che dovrebbe essere un membro della potente famiglia *Fornarii*, perché è a casa sua che sono dettate queste ultime volontà. Entrata in una famiglia di gran peso sociale e politico, la donna ha due figli maschi, ancora piccoli, Uguito e Lambertino, e tutto il testamento è costruito su un'estenuante serie di ipotesi conseguenti il sesso della creatura che porta in grembo e poi sulle clausole relative ai diversi scenari che si aprono qualora ciascuno o più d'uno dei tre figli muoia senza eredi. La logica seguita è innanzitutto che se la nuova creatura fosse maschio, il matrimonio di Drua deve venir diviso *equaliter*. Guardo adesso a quanto è previsto solo nella prospettiva che nasca una bimba (*si fuerit venter femina*), cui saranno assegnate 40 lire, cioè la dote, che nel caso costei morisse senza eredi andranno a Lambert(in)o. Qualora Lambert(in)o morisse senza eredi, i suoi beni saranno spartiti a metà fra la bimba e Uguito. Qualora Uguito morisse senza eredi, i suoi beni saranno spartiti a metà tra la bimba e Ugo Poesio (o un suo erede): dunque una minima tutela testamentaria fornita da Drua, ma limitata dalla pressione del nonno materno della eventuale nascita, il quale persiste nel considerare la dote conferita alla figlia una cosa propria, secondo una logica che poi lentamente è temperata dagli statuti¹³⁰.

Nel 1258 Aldina, moglie di Giovanni Spinola, fa testamento e, dopo le disposizioni a favore delle chiese, lascia 200 lire al marito e il resto *equaliter* ai due figli Giacomino e Franceschino. Qualora questi muoiano deve succedere per metà il marito, mentre dall'altra metà deve essere tratto il contributo per l'opera della cattedrale e nel resto subentrino, anche in questo caso apparentemente alla pari, il fratello Enrico Basso e le sorelle Petra *de Belle-tis*, Aidelina, moglie di Giacomo Calvo, Giovannina, moglie di Giacomo *Vincigentis*, e Francolina¹³¹. Indiscutibile, in questo caso, la polarizzazione verso la famiglia d'origine, senza però distinguere tra fratello e sorelle.

¹²⁹ Sopra, testo corrispondente a nota 102.

¹³⁰ CHABOT 2010, pp. 207-208; nel caso bolognese questa logica è ben illustrata da GIULIODORI 2005 (per esempio p. 665, dove si chiarisce che «mancando il testamento..., in assenza di figli, sarebbe stato rispettato il diritto che stabiliva la restituzione di tutti i beni dotali della defunta alla famiglia d'origine»).

¹³¹ ASGe, *Notai Antichi*, 96, not. Manuel di Albaro, c. 46r-v, 1258 novembre 26.

Nell'atto di ultime volontà a cui si risolve nel 1269 Giacomina, coniugata a Nicola Embriaco e di cui si è già trattato in precedenza, si leggono clausole sostitutive quanto mai semplici rispetto a un gruppo quasi indistinto, forse perché tutto femminile e ancora infantile. La coppia non ha figli (viventi) e nella miriade di modesti lasciti fissati dalla donna spiccano quelli per la progenie della sorella, cioè cinque figlie o altre bimbe ancora a balia, nella misura di 10 lire a testa. Se qualcuna di loro morisse senza lasciare eredi legittimi, semplicemente la somma *deveniat et devenire debeat ad superstitem seu ad superstites et sic usque ad ultimam*¹³².

Quando nel 1274 Giovannina, moglie di Enrico Revello, decide di fare testamento – recandosi nella casa del notaio – non ha figli maschi. Dopo minime disposizioni di ordine pio, lascia tutti i propri beni alle tre figlie, *equaliter*, succedendo l'una all'altra in caso di dipartita precoce. Le successive clausole sostitutive menzionano esclusivamente donne: qualora tutte le figlie le premorissero, sono indicate quali beneficiarie la cognata Petra, figlia del fu Giovanni Colino e incaricata di attuare le disposizioni pie, e Porporina, moglie di Giacomo Pinelli, entrambe per una quarta parte dei suoi beni¹³³. In definitiva, la solidarietà femminile esclude il marito dai beneficiari.

Madre di due figlie e di un figlio, nel 1278 la genovese Sibillina, entrata nella famiglia Spinola sposando Inghetto, detta dalla casa coniugale un testamento singolarmente privo di lasciti pii, solo disponendo che 10 lire vadano alla chiesa dei domenicani, presso la quale intende essere sepolta¹³⁴. Il suo patrimonio corrisponde ad almeno 400 lire. Alle figlie Giacomina e Franceschina assegna ciascuna 50 lire, *ad eorum maritare seu dedicare*. Sibillina è generosa sia con il marito, cui oltre ai suoi diritti, cioè le competenze su parte della dote¹³⁵, lega 200 lire, sia con la madre, destinataria di 90. Tutto il resto va al figlio Nicola, ed è muovendo ipotesi sul futuro innanzitutto di costui che Sibillina prefigura diversi possibili scenari di sostituzioni. Qualora

¹³² ASGe, *Notai Antichi*, 76, not. Vivaldo della Porta, cc. 193v-194r, 1269 luglio 21.

¹³³ ASGe, *Notai Antichi*, 38, not. Simone Vatacii, cc. 200v-201r, 1274 luglio 14.

¹³⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 79, not. Leonino de Sexto, c. 238r-v, 1278 luglio 15.

¹³⁵ Qui è chiaro il riferimento alla norma che si conosce nella formulazione del capitolo statutario *Que quantitatis dotis remanere debeat marito uxore defonta: Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 128, pp. 126-127. Si tratta di una quota della dote equivalente a quanto il marito aveva fissato quale antefatto, ma solo della metà di quanto fosse stato stimato opportuno, qualora l'uomo non avesse determinato questo importo. Si veda anche BRACCIA 2000-2001, pp. 78 e sgg., 91 e sgg.

Nicola morisse prima di aver compiuto i 15 anni senza un erede legittimo, saranno le due ragazze a succedergli *equaliter*, o l'eventuale sopravvissuta fra le due. Qualora tutti e tre figli morissero prima del quindicesimo compleanno senza eredi, innanzitutto saranno destinate 50 lire *pro anima* della testatrice a discrezione del marito o, in caso di morte di questi, della madre; poi Sibillina lega 100 lire a ciascuno dei tre fratelli (Nicola, Rainerio e Ottobono) qualora anch'essi fossero ancora vivi e che riemergerebbero perciò solo in un'eventualità piuttosto remota, mentre tutto il resto andrebbe al marito.

4. *Testamenti simultanei di marito e moglie*

I testamenti simultanei di marito e moglie che ho reperito sembrano condizionati dal fatto che non vi sia una discendenza propria (in un caso c'è una sola figlia): tali atti manifestano un ripiegamento sulla coppia, che assume impegni principalmente mirati alla salvezza dell'anima, e si prestano in maniera ideale a far emergere le dinamiche coniugali, i rapporti di forza e la drastica selezione dei beneficiandi. Anche Epstein ha trattato di casi analoghi¹³⁶, ma ho ritenuto opportuno ritornare su questa tipologia di ultime volontà coordinate perché, non includendo le famiglie davvero abbienti o aristocratiche, consente di riconoscere il merito interpretativo di fondo di Diane Owen Hughes e dei suoi lavori degli anni Settanta e Ottanta: benché il suo schema, che oppone allo scarso contesto relazionale (prevalentemente orizzontale) degli artigiani l'articolato sistema di parentele degli aristocratici, vada addolcito e sfumato, specie nelle formulazioni più nette, come ha persuasivamente dimostrato Denise Bezzina lasciando emergere un contesto molto più mosso¹³⁷ e come provano gli studi orientati sulla mobilità sociale¹³⁸.

4.1. *Il coltellinaio Baldovino e Margarita, 1206*

Nel 1206, a Genova, il coltellinaio Baldovino e la moglie Margherita, che intendono intraprendere un pellegrinaggio, si affidano al notaio Giovanni di Guiberto perché metta per iscritto le rispettive ultime volontà in un

¹³⁶ EPSTEIN 1984, p. 114 e sgg.

¹³⁷ BEZZINA 2017.

¹³⁸ A partire da *Mobilità sociale* 2010, ma si veda anche, per rimanere nel contesto genovese e specificamente nell'ambito dei notai, i testi citati sopra, alla nota 76.

unico atto, dove abbastanza prevedibilmente il marito figura in maggiore evidenza. Lo stesso formulario è mal piegato a reggere il plurale o a indicare in modo esplicito chi sia l'autore della gran parte delle disposizioni, perché è scontato si tratti di Baldovino; si direbbe siano decisi di concerto i lasciti pii e i saldi di piccoli debiti con cui si apre il testamento. Il primo riconoscimento di Baldovino è ritualmente attuato rispetto alle 25 lire portate in dote dalla sposa, a cui il coltellinaio aveva reagito con un accantonamento di ben 20 lire di antefatto. Tale riconoscimento equivale in pratica a quanto può stanziare Margherita, la cui unica devoluzione programmata, che esaurisce le sue individuali ultime volontà, fa riferimento a quei beni, specificando come 20 lire ciascuno debbano andare al coniuge e alla figlia Giovanna, che parrebbe adulta e nubile. L'effettiva determinazione del solo Baldovino si riconosce infatti nella disposizione successiva, in cui i genitori concordano sul fatto che, qualora entrambi perdessero la vita in quel viaggio, Giovanna riceverebbe 10 lire: con questa seconda assegnazione Margherita – di cui l'atto non mostra alcun contesto parentale e relazionale – dimezza infatti l'importo da lei stabilito per la figlia.

Viste nella prospettiva di Giovanna, per la quale le 10 lire ora ricordate hanno il sapore della *falcidia*, le indicazioni successive di Baldovino potrebbero essere interpretate come altrettante sottrazioni di quello che, se fosse stata un maschio, avrebbe con maggiore probabilità potuto ricevere. Il coltellinaio snocciola infatti un ragguardevole patrimonio tutto destinato innanzitutto ai propri immediati parenti della famiglia d'origine e misurabile anche dal fatto che in caso di decesso di entrambi i coniugi una coppia di servi con il loro figlio verrebbero sciolti *ab omni vinculo servitutis*: si tratta di una terra e di un castagneto in ambito extraurbano per la sorella Sofia o i suoi figli, di un altro appezzamento e di tutta la propria strumentazione da artigiano per i nipoti Guglielmino e Simonetto, di altre terre e di una casa nella pievania di Bargagli per il fratello Guglielmo, istituito proprio erede per i restanti beni. Oltre a ulteriori disposizioni di modesta entità – che comprendono 10 soldi a una Vera, definita *sua femina* – e lasciti pii, Baldovino aggiunge poi 40 soldi per ciascuna delle nipoti *Alaxina* e *Giacomina* e 20 soldi cumulativi per Guglielmino e Simonetto da attingere *de patrimonio* (cioè dalla dote) di Margherita¹³⁹. In un simile contesto dispositivo, è più che palese l'impotenza di

¹³⁹ *Giovanni di Guiberto* 1939, doc. 1912, pp. 400-402; questo caso è stato trattato sotto una prospettiva leggermente diversa e in modo più breve anche da BEZZINA 2015, p. 159.

Margherita, che non ha spazio di negoziazione e cui il marito non pensa di riservare alcunché.

4.2. Egidio e Benvenuta, 1254

Nel 1254 Egidio, figlio di Guglielmo Danelde di Pegli (il villaggio costiero subito a ovest di Genova), e la moglie Benvenuta si rivolgono al notaio genovese Ianuino *de Predono* per dettare i rispettivi testamenti. Si trovano già presso l'ospedale di San Giovanni di Pré, dove intendono finire i propri giorni. Pongono accuratamente ordine nelle proprie questioni economiche, perché i testamenti sono preceduti sia dall'atto con cui liberano un loro garante, egualmente di Pegli, dall'impegno di coprire una spesa di 5 lire, sia da due reciproci documenti di piena procura, di identico tenore, se non che per la donna sono presenti due consiglieri. Egidio e Benvenuta si designano l'un l'altro eredi di tutti loro beni, senza che dalle loro disposizioni emergano altri possibili destinatari, così che è difficile comprendere se esistesse e come fosse articolato il loro *network* di parenti e vicini, di fatto cancellato¹⁴⁰.

4.3. Giacomo Guercio *banbaxarius* e Adelina, 1279

I testamenti di un artigiano dedito alla lavorazione del cotone (*banbaxarius*), Giacomo Guercio, e di sua moglie, Adelina (figlia di un altro *banbaxarius*, Giordano), registrati il medesimo giorno del 1273, rendono oltremodo chiaro come, non appena si riescano a contestualizzare tali disposizioni rispetto a qualche altro atto (magari redatto immediatamente vicino nel registro del notaio)¹⁴¹, si possa spalancare un microsistema sociale: in questo caso non solo grazie all'assenza di figli ma anche alla gran sintonia nel procedere comune dei coniugi. Il fatto che molte cifre siano espresse in soldi e non in lire rende esplicito che il patrimonio familiare è stato accuratamente soppesato e che l'estrema attenzione prestata alla destinazione e alla ripartizione dei beni intende prevenire i conflitti per l'attribuzione di queste risorse. È uno di quei casi in cui molti legati, oltre a parlare del valore complessivo delle relazioni sottese, hanno davvero un grande significato nella prospettiva della salvezza dell'anima.

¹⁴⁰ ASGe, *Notai Antichi*, 30.I, not. Ianuino *de Predono*, cc. 58v e 59r, 1254 aprile 20.

¹⁴¹ I testamenti si leggono in ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Davide di Sant'Ambrogio, c. 120r e cc. 120v-121r, 1273 agosto 11.

La dettatura dei due testamenti ha luogo in un'*apotheca* dei canonici della cattedrale. Dopo aver elencato i dovuti lasciti pii a un numero imprecisabile di enti religiosi genovesi – indicati con il mero riferimento al comparto cittadino allargato – per la minima cifra di 2 soldi ciascuno, destinato 3 lire per le proprie esequie e aver incaricato il marito di dare 16 soldi *promissis canendis*, Adelina, il cui testamento è registrato per primo, enumera i propri legati. Lascia alla madre 5 lire, da attingere dalla dote e specificando come non le sia lecito pretendere altro, e 20 soldi (dunque 1 lira) rispettivamente alle due sorelle e a un nipote, mentre va al marito tutto il resto: beni la cui entità è al solito inaccertabile ma che in questo caso, come si vedrà, sono stati messi in buona parte al sicuro.

La superiore disponibilità dell'artigiano si coglie immediatamente dalla maggior sostanza dei lasciti pii, 50 lire, e dall'investimento per le spese funebri, 5 lire, cui provvederanno la moglie e il fratello di Giacomo Guercio, il calzolaio Giovanni. Si badi al fatto che per la sepoltura in San Lorenzo si dovrà intercedere presso i canonici ed eventualmente presso il clero di altre tre chiese cittadine, al fine di pervenire a un'accettazione che si intuisce difficile. Ma poi si aggiungono ulteriori 25 e 90 lire da destinare rispettivamente all'acquisto di grano e di tessuto per abiti da confezionare per i poveri, integrando queste somme con quanto si potrà ricavare dalla vendita delle proprie vesti: una grande ansia nella prospettiva della dipartita e della propria ultima dimora terrena. Ad alcuni parenti collegati al cognato (Oberto Gallo) Giacomo Guercio lascia 20 soldi ciascuno; a tre cognate (donne diverse da quelle menzionate dalla moglie) 40 soldi a testa e a un abitante di Vernazza 5 lire. Segue una disposizione non chiarissima ma che getta luce sulla profonda preoccupazione che trapela dal testamento, forse originata da un complesso giro di anticipi e restituzioni di denaro: è prorogata di un anno l'estinzione dei crediti che ha accordato e che paiono numerosi (con riferimento a tutte le ricevute) ma solo per coloro che diano garanzie adeguate. Alla moglie Adelina vanno 25 lire oltre a quanto le spetta di diritto, a un altro fratello, Guirardo, 10 lire, mentre alla nipote Giacomina due parti di quanto resta una volta risolti tutti gli altri legati *et solutis dotibus suis* [di Aidelina], *patrimonis et antefactis seu donacionibus propter nupcias*, mentre il restante terzo va al fratello Giovanni¹⁴².

¹⁴² Si veda anche, in questo volume, l'analisi al proposito svolta da Denise Bezzina, Capitolo III, paragrafo 4.2.

Gli atti vicini aiutano a chiarire il panorama delle iniziative della coppia e con quale oculatezza ci si sia avviati alle scelte testamentarie: è lecito chiedersi in quale misura possa aver pesato una consulenza sollecitata al notaio, cui ci si rivolge più di una volta. Un paio di settimane prima delle dichiarazioni di ultime volontà, Giacoma Pomeleria riconosce a Giovanni (il fratello di Giacomo Guercio) di aver ricevuto dalla cognata di questi, Adelina, *tot de rebus* per 31 soldi e che si impegna a restituire in due *tranches* l'anno venturo¹⁴³. Eccoci a un prestito: non è una gran cifra, non ne conosciamo evidentemente il tasso di interesse, ma Adelina è del tutto partecipe dell'attività 'non artigiana' del marito per il tramite del cognato. Il giorno medesimo della dettatura dei due testamenti Giacomo Guercio, facendo però base nella più riservata abitazione del notaio, riconosce di aver ricevuto quale *augmentum dotis* 100 lire dalla moglie, specificando poi – se ben si intende – che non è la prima occasione in cui ciò avviene¹⁴⁴: *sunt ultra alias quantitates quas alias a te habui et recepi* e di cui esistono due *instrumenta* che lo attestano. La cifra non è scelta a caso, perché l'artigiano le corrisponde altre 100 lire di antefatto, vale a dire il massimo fissato dalla norma genovese. Si tratta praticamente di un'assicurazione, perché queste somme vanno infatti considerate intangibili nella prospettiva della vedovanza della donna e sono sottratte a potenziali eredi (a meno che non si tratti di figli). In ogni caso, si può dubitare che il fratello di Giacomo, il calzolaio Giovanni, abbia intenzione di rivendicare alcunché, visto che lui stesso è quanto meno occasionale mediatore di quel giro di prestiti. A ulteriore garanzia, come testimonia l'ultimo atto del piccolo *dossier* che mostra un ulteriore spostamento del notaio, che adesso roga nell'abitazione di Giacomo Guercio, la madre di Adelina, Montanaria, prende l'impegno che, qualora nella coppia la figlia morisse prima del genero, osserverà le volontà espresse da entrambi, senza rivendicare altro¹⁴⁵, avendo bene inteso quale era stata l'effettiva finalità degli *augmenta dotis*.

¹⁴³ ASGe, *Notai Antichi*, 129, not. Davide di Sant'Ambrogio, c. 116r, 1273 luglio 27.

¹⁴⁴ *Ibidem*, cc. 119v-120r, doc. del 1273 agosto 11 (l'edizione completa di questo atto si legge quale n. 9 del *Dossier documentario* nel Capitolo II). Sull'*augmentum dotis* si veda il contributo di Denise Bezzina in questo volume, Capitolo III, paragrafo 4.3.1.

¹⁴⁵ *Ibidem*, c. 121r-v, 1273 agosto 11; Giacomo Guercio tiene in affitto la sua casa da un Doria.

4.4. *Il notaio Guirardo di Lagneto e Caracosa, 1297*

Il 5 aprile del 1297 il notaio Guirardo di Lagneto, che detiene ancora quote di signoria e redditi nel luogo d'origine (nell'entroterra dell'estremo Levante ligure), e sua moglie Caracosa dettano i propri lunghi testamenti nella casa coniugale, in Genova, al notaio Stefano di Corrado di Lavagna, loro cognato¹⁴⁶. Non hanno figli ma possiedono un ragguardevole patrimonio ed è perciò interessante constatare come si comportino rispetto a una parentela apparentemente scarna. I lasciti a questi consanguinei, anche un po' alla lontana, figurano frammisti a una selva non molto ordinata di legati pii, che tendono a ricorrere in forma identica per l'uno e l'altro coniuge, e soprattutto di disposizioni a favore degli esponenti di un *network* tanto largo e articolato che nei riferimenti del marito include membri del consortile o albergo dei Fieschi, radicati tra Genova e la Riviera di Levante.

Di un patrimonio complessivo costituito da almeno 100 lire, dalla casa a Genova e da un'altra in Chiavari, oltre che da diritti e redditi la cui consistenza e la cui riscossione effettive sono difficili da apprezzare, Guirardo lascia 15 lire al nipote omonimo, che di mestiere è taverniere; a una innominata figlia di Camilla sua *consanguinea* 40 soldi; al cugino Rufino *de Fuxiliano* accorda 5 lire. Riconosce inoltre debiti con il *consanguineus* Leonardo *de Sigenbaldo*, cui lascia 10 lire e 2 soldi; alla cognata Marietta, moglie del notaio rogante, destina 100 soldi. Per Caracosa prevede l'usufrutto di tutti suoi beni qualora le premorisse. Manca qualsiasi riferimento esplicito alla dote ricevuta dalla moglie, con ogni evidenza inclusa e disciolta negli *omnia bona* di cui la donna avrà l'usufrutto e nei lasciti pii congiuntamente fissati.

Da un ammontare totale di almeno 100 lire, Caracosa attribuisce alla sorella Marietta, moglie del notaio Stefano di Corrado, 15 lire; alle sorelle Margherita e Giacomina lascia 10 lire ciascuna; destina 5 lire ad Aiguina, moglie del nipote Percivalle Moresco (qualora non sia da intendere come la nipote Aiguina, moglie di Percivalle Moresco); al marito Guirardo accorda l'usufrutto di tutti i suoi beni qualora le premorisse.

Con l'eccezione di Marietta, tramite di un importante contatto professionale di Guirardo, i due smilzi versanti parentali di marito e moglie restano apparentemente separati: e la preoccupazione per la salvezza dell'anima – palese tra l'altro nella volontà espressa di concludere la propria esistenza nel-

¹⁴⁶ *Stefano di Corrado* 2007, doc. 122, pp. 156-159, doc. 123, pp. 159-160.

l'ospedale nuovo di Chiavari, fondato dell'arcidiacono genovese Andrea Fieschi – prevale con nettezza su quella di dare una prosecuzione familiare al proprio patrimonio, a partire dall'evidentemente indegno o inadeguato nipote taverniere, per Guirardo, o su quella di sostenere con maggior vigore le sorelle di cui non è precisato lo *status*, per Caracosa¹⁴⁷.

5. Testamenti plurimi

Lo studio degli atti di ultima volontà plurimi potrebbe diventare un prezioso sottogenere nel campo ben arato di questa tipologia documentaria, stando alle ricerche finora condotte in altri contesti cittadini extraliguri¹⁴⁸. Si tratta, come prevedibile, di casi non numerosi ma che grazie all'osservazione ravvicinata si prestano particolarmente a far emergere il regime delle regole e delle interazioni di fatto nel medesimo contesto familiare così come le situazioni emotive e le propensioni psicologiche, che possono mutare nelle diverse fasi di vita e avere una incidenza non irrilevante nella trasmissione patrimoniale.

Mi limito a richiamare il fatto che già Steven Epstein (1984) ha affrontato anche sotto questo profilo la situazione genovese, presentando sei casi anteriori alla metà del Duecento, che coprono entrambi i generi e tutti i ceti sociali: di per sé una buona acquisizione. Due sono i testamenti molto distanziati – 1201 e 1237 – di Giulia, moglie di Guglielmo Balbo *de Castello* e già vedova di Sorleone Pevero, in tutto madre di tre figli, ma di cui uno le premuore, pur rimanendo le intenzioni della donna sostanzialmente le medesime. Gli atti

¹⁴⁷ Nelle destinazioni fissate da Guirardo non si nomina peraltro esplicitamente come parente Aiguina – moglie di Percivale Moresco e nipote di sangue o d'acquisto di Caracosa – alla quale sono attribuiti tutti i (non quantificati) diritti che la donna aveva sul patrimonio del padre defunto e della madre ancora vivente: la semplicità della dichiarazione non fa intendere l'onere delle operazioni precedenti, verosimilmente dei prestiti, da sanare al pari di altri debiti nella previsione di un abbandono della vita terrena senza pendenze economiche irrisolte.

¹⁴⁸ Ricordo, senza pretesa di completezza, alcuni casi, quasi tutti maschili e tutti successivi al periodo qui in considerazione. Sono trecenteschi, *ante* peste, i quattro testamenti del conte siciliano Matteo Sclafani editi di recente (RUSSO 2005); nel contesto dell'analisi del testamento datato 1336 del padovano Enrico Scrovegni, è stato giustamente sottolineato come si tratti della settima riformulazione delle sue ultime volontà (BARTOLI LANGELI 2008, pp. 416-417); cinque sono i testamenti, disposti tra il 1345 e il 1360, del giurista Alberico da Rosciate, indagati anche nella prospettiva della condizione giuridica della donna (STORTI STORCHI 2012). Sono quattrocenteschi i testamenti e i codicilli della udinese Profeta Valentinis (TILATTI 2010).

di ultima volontà di Contessa, moglie di Oberto Balbo di Sampierdarena, sono invece distanziati solo di 4 mesi, tra fine del 1232 e inizi del 1233, e la differenza tra l'uno e l'altro è l'arretramento della posizione delle due figlie femmine rispetto ai quattro maschi, superando una prima ripartizione alla pari¹⁴⁹. Di recente, sono stati analizzati in profondità da Denise Bezzina i due testamenti, datati 1271 e 1294, di un esponente di una nota famiglia genovese, Manuele Zaccaria. Mentre la preoccupazione principale nel primo è un'accorta ripartizione del proprio patrimonio tra la componente maschile della parentela, nel secondo sono facilmente riconoscibili come prioritarie le preoccupazioni religiose¹⁵⁰. Nessuna delle tre situazioni che ho potuto mettere a fuoco nel corso dello spoglio documentario presenta uno scarto cronologico così forte. Fra i testamenti della medesima donna non intercorrono che poche settimane o mesi, lasciando così almeno escludere che la riformulazione sia maturata nel passaggio da una classe d'età all'altra.

5.1. *I due, anzi tre testamenti (1253) di Adalasia de Guidone*

Il caso che occorre adesso presentare senza risparmio di particolari, tutti funzionali a farne comprendere la logica, consente di inoltrarsi nel cuore dell'aristocrazia genovese, con la sua trama di relazioni e legami, in cui un singolo provvedimento può avere un notevole eco in una larga cerchia parentale. Poco più di una settimana separa la redazione di due lunghissimi testamenti, datati 21 e 28 ottobre 1253 e quasi completamente coincidenti, di Adalasia *de Guidone*, una vedova¹⁵¹. Adalasia non fornisce elementi relativi al proprio *status* in apertura dei documenti ma è in procinto di monacarsi o di dedicarsi a Dio (senza dichiarare in quale comunità religiosa). È sicuramente più che anziana e nella famiglia *de Guidone* è entrata quasi quarant'anni prima, come si apprende da un articolato riassetto patrimoniale

¹⁴⁹ EPSTEIN 1984, pp. 27-29. In "Ego Quirina" 2015, pp. XXXVI-XXVIII ci si sofferma sul fatto che nel contesto veneziano era abbastanza consueto per le donne testare in occasione delle gravidanze, fatto che contribuì ad aumentare il numero dei testamenti multipli femminili.

¹⁵⁰ BEZZINA 2019.

¹⁵¹ ASGe, *Notai Antichi*, 28, not. Ianuino *de Predono*, cc. 119v-120r, 1253 ottobre 21 e cc. 121r-122r, 1253 ottobre 28. (l'edizione completa del secondo testamento e del suo codicillo si leggono quali nn. 3 e 4 del *Dossier documentario* nel Capitolo II). Sui *de Guidone*, famiglia consolare di risalente origine, si veda, con una certa ampiezza, FILANGIERI 2010, pp. 68 nota 309, 70 nota 321, 80-85.

operato nel luglio del 1214 con la sorella Sibilia, coniugata con un esponente della prestigiosa famiglia Usodimare, e con il fratello Ansaldo, in ragione della recente morte del loro padre Ido Tabaco. In questa occasione Adalasia figura essere coniugata a *Donumdei de Guidone* e detenere beni ragguardevoli¹⁵². Dal matrimonio con *Donumdei* Adalasia ha avuto un figlio, Giovanni *de Guidone*, deceduto si direbbe da poco – senza una discendenza e non giovanissimo¹⁵³ – prima che la madre provveda a dettare le proprie ultime volontà nel 1253. Per completare la biografia essenziale della donna e districarsi nell'analisi dei due documenti – e di due codicilli e di ulteriori atti –, occorre dire che quello con *Donumdei de Guidone* è il secondo matrimonio. Il primo è avvenuto con un Embriaco – senza che si apprenda il nome di questo esponente di una notissima famiglia – da cui Adalasia ha generato il figlio Guglielmo Nigro Embriaco, presente tra i testimoni degli atti del 1214 e nominato nei due testamenti, una volta preceduto da *quondam*. Guglielmo Nigro Embriaco, un personaggio di spicco nella vita politica cittadina, è verosimilmente padre dei nipoti di Adalasia, Buonvassallo e Corradino: questi sono gli eredi ripetutamente menzionati nei due atti, ma di cui non si reputa necessario indicare la paternità. È del 1238

¹⁵² La sistemazione patrimoniale, articolata in almeno 9 atti, avviene tutta il 26 luglio del 1214: cerco di riproporla nel modo più sintetico. Adalasia moglie di *Donumdei de Guidone*, consigliata dal fratello Ansaldo Tabaco, vende alla sorella Sibilia, moglie di Nicola Usodimare, tutta la terra che possiede nel luogo detto Braida che fu del loro defunto padre Ido Tabaco; Nicola e Sibilia Usodimare vendono a Adalasia tutta la parte che possiedono e che possiede la loro figlia Mateldina di una casa di proprietà del defunto Ido Tabaco, posta *in mercato grani*, per 147 lire; Ansaldo dichiara di aver ricevuto da Adalasia 50 lire; Adalasia si dichiara debitrice nei confronti del fratello di 50 lire, che pagherà entro il mese di novembre; Sibilia si dichiara debitrice nei confronti del fratello Ansaldo di 50 lire, che pagherà entro il mese di novembre; Ansaldo Tabaco dichiara di aver ricevuto da Sibilia 50 lire derivanti da un legato del loro padre; Adalasia vende alla sorella Sibilia un terreno posto in località Braida per 270 lire; i coniugi Nicola Usodimare e Sibilia si dichiarano debitori nei confronti di Adalasia di 123 lire a saldo dell'acquisto della terra posta in Braida, che si impegnano a pagare entro 8 giorni dopo la festa di san Giovanni; Ansaldo Tabaco versa alla moglie Alda, in restituzione della dote, 100 lire che deve ricevere da Adalasia e Sibilia. Tutti gli atti si leggono in ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Simone Donati, cc. 11r-12v.

¹⁵³ L'ultima menzione a me nota di *Donumdei de Guidone* data 1234, quando figura quale uno dei *tre consules introitus maris*: ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Lantelmo, cc. 101v-102r, 1234 novembre 24. Giovanni *de Guidone*, a meno che non si tratti di un omonimo, figura quale testimone di un'operazione creditizia nel 1236: *Libri Iurium* I/6 2000, doc. 1010, pp. 119-120.

la più tarda notizia che ho reperito di questo primo figlio, citato nell'occasione come Guglielmo Nigro Embriaco *de Castro* ¹⁵⁴.

Il notaio Ianuino *de Predono*, che roga solitamente a Genova, per redigere i testamenti si è recato due volte là dove la donna al momento risiede: perciò non nella sua abitazione ¹⁵⁵, bensì in un edificio (*in thalamo*) della chiesa di Santa Maria *de Cella* a Sampierdarena (a pochi chilometri dal cuore cittadino), dove registra il 21 ottobre un atto per un altro cliente, cioè il locale ospedale. L'informazione sul luogo di residenza e di rogazione, che per Adalasia ha il significato di un distacco anche fisico da entrambe le famiglie in cui è entrata sposandosi, è necessaria per avviare l'analisi delle duplici dichiarazioni di ultima volontà puntando l'attenzione proprio sulla parte conclusiva dei due documenti, e cioè sugli elenchi dei testimoni.

Queste *notitiae testium* riflettono scelte delicate, perché i testamenti decidono del trasferimento di un buon patrimonio, almeno in teoria. La configurazione dei due elenchi è assai diversa. Mentre nel primo i cinque uomini non sono ascrivibili a nessuna famiglia nota o potente e la loro individuazione potrebbe essere relativamente casuale, nel secondo risultano sette testimoni, di cui quattro sono esponenti dei *de Nigro* ¹⁵⁶, uno è un *de Turca* e un altro un Lomellini, cioè famiglie dell'*élite* politica o economica genovese. Come mai questi uomini, i quali devono aver appreso della redazione del primo testamento, hanno deciso di portarsi a Sampierdarena, oltretutto sicuramente accompagnati da altri due *de Nigro*, i quali figurano tra i testimoni del codicillo dello stesso giorno e leggibile immediatamente dopo il secondo testamento? La presenza in particolare del giudice Pietro *de Nigro* manifesta l'importanza e la delicatezza dell'occasione. Premesso che la seconda redazione del testamento e il codicillo implicano ripensamenti, precisazioni e addizioni, si tratta dunque di un prestigioso gruppo familiare che, oltre a essere coinvolto nelle disposizioni testamentarie, offre un sostegno alla donna? Oppure esercita

¹⁵⁴ Insieme ad altri esponenti dell'aristocrazia cittadina, questo personaggio acquista per il comune una partita di grano da due cittadini di Arles: ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, c. 169v, 1238 maggio 22. Guglielmo Nigro Embriaco risulta il più anziano esponente della magistratura degli 'otto nobili' nel 1236: *Annali genovesi* 3 1923, p. 77. Su questo personaggio, mal distinguibile da altri omonimi della famiglia, GRENDI 1975, p. 276 e CANCELLIERI 1993. Sulla famiglia si veda anche ORIGONE 2001.

¹⁵⁵ Gli atti datati 1214 e citati sopra, alla nota 48, sono tutti redatti *sub porticu domus Donumdei de Guidone*, vale a dire la casa coniugale.

¹⁵⁶ Sui *de Nigro* si veda sopra, nota 113.

una pressione? Oppure attua una mediazione e una funzione di garanzia rispetto alle due famiglie in cui Adalasia è entrata sposandosi? Oppure ancora, come sono propensa a credere, siamo di fronte a una commistione di questi motivi?

Ripercorro adesso i contenuti comuni dei due atti, cioè la grandissima parte, premettendo che il patrimonio della due volte vedova è bipartito. Una parte corrisponde a dote, extradote ed antefatto e case situate nel quartiere di Castello/Castro ormai considerate un tutt'uno e rivendicate in precedenza *contra bona viri mei quodam Donumdei et heredis eius* (quest'ultimo è Giovanni). Ben si comprende il senso di *contra*, perché ottenere quei beni significava spostarli, in modo non più negoziabile, anche sull'asse ereditario del primo matrimonio mantenendo viva un'area di tensione e di conflitto con la parentela *de Guidone*. Se ne afferma più volte un valore di 700 lire – possiamo dire un valore forfettario concordato, dal momento che la disponibilità di quei possessi non pare completa? – e certamente non si può intendere tutta questa cifra quale moneta sonante. Le case di Castello dovevano essere in origine parte del patrimonio Embriaco, che in quel quartiere dispongono di abitazioni e di almeno una torre¹⁵⁷, e hanno perciò un forte significato identitario per la discendenza del primo matrimonio di Adalasia. La seconda parte, di cui non è chiarissima l'entità, è costituita da quanto le ha lasciato il figlio Giovanni: si tratta di una parte che mi pare ricada tutta sotto l'etichetta di *falcidia*, cioè di quello che è di necessità dovuto alla madre in mancanza di un testamento, cui non viene mai fatto esplicito riferimento, benché si ricorra al verbo *legare*¹⁵⁸.

Per quanto riguarda i lasciti pii, cioè agli enti religiosi, e i legati *ad personam*, cioè a un composito gruppo di parenti e clienti, basti dire che si tratta di una sessantina di destinatari. Il legato più alto per una chiesa (20 lire) è non a caso per Santa Maria della Cella a Sampierdarena che sta accogliendo Adalasia; è una chiesa diversa da quella in cui la donna chiede di essere sepolta, cioè San Giovanni *de Capite Arene*. Del *network* di Adalasia, la componente femminile appare indiscutibilmente più sostanziosa di quella maschile. Ricordo almeno le parenti, perché consanguinei maschi o parenti d'acquisto non sono riconoscibili in questa parte iniziale. Avverto però che il termine nipote lungo i due

¹⁵⁷ ORIGONE 2001, p. 73.

¹⁵⁸ Il riferimento implicito è a *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 126, *De solutione dotium mulieris*, pp. 125-126.

testamenti risulta talora abbastanza estensivo e vago: il suo significato concreto, al di là della componente affettiva, mi pare sia piuttosto richiamare un ambito parentale con cui conviene tenere vitali le relazioni. Queste parenti sono la nipote Sibillina, monaca del monastero di San Sepolcro (cui vanno 5 lire), la *consanguinea* Druda di San Benigno (2 lire), la nipote Barbarina (25 lire e il letto della testatrice), la nipote Toscana (18 lire), Sofia Usodimare, sicuramente congiunta della sorella Sibilia (40 soldi di cui la metà andranno a una donna povera), le nipoti *de Landrexino* (una lira ciascuna), la nipote Ottolina (5 lire). Tutti questi lasciti dovranno essere distribuiti da Buonvasallo Embriaco attingendo a dote, extradote e antefatto di Adalasia.

Si passa ai legati di maggiore sostanza. Ai nipoti Buonvasallo e Corradino Embriaco spetta quanto resta delle 700 lire. Vanno però detratti tutti i lasciti pii sopra menzionati che assommano esattamente a 150 lire e vanno detratte anche 100 lire per la nipote Giovanna *de Nigro* che *sit tacita e contenta*. Questa formula è comune nei testamenti per indicare l'eredità data anticipatamente, vale a dire la dote, escludendo che la ragazza o la donna possa reclamare altro. Si trova così una prima, e tuttavia superficiale, ragione della vigorosa presenza *de Nigro* alla redazione del secondo testamento, dal momento che già la prima versione contempla un 'minimo obbligatorio' per Giovanna, benché resti oscuro per quali tramite sussista questa parentela. Posso tuttavia azzardare che Alda moglie del fratello di Adalasia, l'Ansaldo Tabaco ricordato nel contesto di una sistemazione del patrimonio paterno attuata nel 1214, sia una *de Nigro* oppure che Adalasia stessa sia figlia di una *de Nigro*, e allora molte tessere del *puzzle* andrebbero a posto; qualche inquietudine, che non so come sciogliere, desta però l'articolata denominazione di Guglielmo Nigro Embriaco *de Castro*, che può essere una banale soluzione per evitare omonimie ma non esclude altri scenari parentali e altri assi ereditari¹⁵⁹.

Si procede ancora badando alle nipoti. L'esser venuta meno una discendenza diretta dal secondo matrimonio spiega come la due volte vedova guardi in più direzioni, e innanzitutto alla discendenza generata dal primo; è comunque acquisito che le plurimaritate riescano in linea di massima a includere i figli di precedenti unioni nelle disposizioni testamentarie¹⁶⁰. Chi può dire inoltre se Adalasia non abbia subito pressioni per allargare la rosa dei beneficiari, in virtù di legami non sempre dipanabili nella prospettiva della pre-

¹⁵⁹ Sopra, nota 151; alcune interessanti ipotesi in ORIGONE 2001, pp. 80-81.

¹⁶⁰ PETTI BALBI 2010, p. 165.

sente indagine? Si intravede in ogni caso non solo il grande intrico familiare che costituisce un'élite cittadina e l'effetto domino prodotto dai matrimoni e dalle morti, ma si comprende anche la necessità di essere puntualmente informati di cosa stia succedendo nelle diverse cerchie della parentela.

Tratte dalla dote di Adalasia, 105 lire devono andare alla nipote Giacomina, figlia del fu Guglielmino Embriaco, ma le subentrerà il già citato nipote Buonvassallo Embriaco (o le subentreranno gli eredi di questi) qualora Giacomina morisse senza una discendenza legittima. Adalasia riconosce di dover dare alla nipote Ottolina, già ricordata tra i lasciti *pro anima*, 80 lire *de quibus habet cartam* e affida al nipote Corradino Embriaco, in quanto erede dei suoi beni, il compito di saldare la metà della somma entro sei mesi dalla sua morte. Si è così passati alla parte dei testamenti dedicata alla composizione dei debiti: 77 lire sono dovute a Guglielmo *de Pagana* e nuovamente Corradino Embriaco è incaricato di saldarle *de parte sibi contingente de bonis meis*; 10 lire rappresentano il debito verso Giovanna *de Mirasol* che Adalasia deve estinguere al posto del figlio Guglielmo Nigro Embriaco e tale compito ricade ancora su Corradino Embriaco. La trasmissione dei debiti è una questione indubbiamente spinosa, tanto più quando quello che viene lasciato in eredità non è denaro contante: il caso ora in esame è particolarmente chiaro, ma doveva essere una situazione abbastanza ricorrente. Quasi a titolo compensativo, infatti, ai due nipoti vengono poi rimesse 40 lire di debito in tutto e in maniera distinta dall'eredità vera e propria.

Adalasia chiarisce inoltre la sua volontà che, salvi i diritti dei suoi eredi sulle 700 lire, nessuno sia autorizzato a chiedere ad Adalasia moglie di Francesco *de Nigro*¹⁶¹ la *falcidia* di 150 lire *quas sibi* [cioè ad Adalasia *de Guidone*] *legaverit* il figlio Giovanni *de Guidone*: qui la stringatezza del testamento non aiuta, ma dovrebbe trattarsi di un prestito fatto da Adalasia alla moglie del *de Nigro* in un momento antecedente il testamento e attingendo a sostanze diverse da quelle stimate 700 lire. In ogni caso, ad Adalasia è condonata questa somma e le sono destinate 30 lire di quei beni che competono ad Adalasia *de Guidone* per diritto successorio (*iure successio-nis*). Tutela e lascito, dunque, sono stati accordati dalla testatrice già nella prima redazione, quella datata 21 ottobre, senza che risulti necessaria la vigile presenza dei *de Nigro* tra i testimoni.

¹⁶¹ Francesco è tra i testimoni del secondo testamento.

Salto adesso alle parti conclusive ancora comuni ai due testamenti. Adalasia proroga di un anno per Oberto Piloso i termini di restituzione di un debito contratto con il figlio defunto Giovanni *de Guidone*, reitera che sono fatti salvi i diritti degli eredi sulle 700 lire di dote, extradote e antefatto e case nel quartiere di Castello, ribadisce che sono istituiti eredi per metà Buonvassallo e Corradino Embriaco, con il vincolo per Buonvassallo di dare l'usufrutto di 100 lire al fratello Lanfranchino fino alla morte di questi, e specifica infine che eventuali altri testamenti vanno dichiarati nulli.

Ecco le differenze, quelle tacitamente approvate, con uno sguardo attento a tutte le disposizioni nel loro insieme, dal gruppo dei *de Nigro*. Qualcosa sfugge alla piena comprensione perché, a causa di una certa reticenza informativa dei due testamenti, non sono dichiarate le parentele, a tutti i presenti però sicuramente note. Nel primo testamento, che in questa parte viene superato, Adalasia specifica innanzitutto che gli eredi, cioè i due nipoti Embriaco, non possono pretendere da Nicolao *de Guidone* niente in merito alla *falcidia* spettante alla testatrice, vale a dire beni in Sampierdarena che le provengono dal figlio Giovanni e su cui la donna mantiene l'usufrutto: ciò parla forse di un perdurante regime di indivisione e concorre a spiegare la presenza di Adalasia nel borgo fuori Genova e la scelta del luogo di sepoltura. La testatrice dispone inoltre che per un anno a venire i suoi eredi non possono pretendere da Giacomina figlia di Guglielmo Embriaco le 100 lire che Giovanni *de Guidone* aveva lasciato in eredità alla testatrice. Potrebbe trattarsi di un contributo alla dote che perciò esclude Giacomina dall'eredità concessa ai fratelli?

Nel secondo testamento, cioè quello che deve avere pieno vigore sostitutivo, la testatrice specifica per prima cosa che gli eredi designati non possono chiedere niente alla appena menzionata Giacomina figlia del fu Guglielmo Embriaco per quanto concerne la *falcidia* sulle 100 lire che provengono dal defunto figlio Giovanni *de Guidone* ad Adalasia, la quale concede quella *falcidia* a Giacomina. Eguale comportamento devono avere nei confronti della nipote Barbarina, già ricordata nei legati *ad personam*, per quanto concerne le 33 lire lasciatele sempre dal defunto figlio Giovanni *de Guidone*, rimettendo la vedova questa *falcidia* a Barbarina.

È il monotono ricorrere della parola *falcidia* che spiega meglio di ogni altro argomento la cautela e l'atteggiamento difensivo con cui Adalasia – sorretta da un qualche cognizione giuridica oppure ben guidata dal notaio? – procede nelle disposizioni testamentarie al fine di evitare contestazioni da

parte delle diverse cerchie familiari: i *de Guidone*, gli Embriaco e i *de Nigro*, questi ultimi nel ruolo complesso che sono chiamati a svolgere. Ma anche la funzione di mediazione e di garanzia offre per i *de Nigro* dei vantaggi concreti, oltre che accrescere la loro autorevolezza. Due donne di tale parentela vedono infatti irrobustito il proprio patrimonio.

Il codicillo scritto immediatamente dopo il secondo testamento, sempre in data 28 ottobre, rivela un'unica preoccupazione. Una volta saldate a Buonvassallo e Corradino Embriaco le 700 lire di dote, extradote e antefatto e case a Castello, Adalasia vuole che Giovannetta *de Nigro*, moglie di Simone *de Nigro*, abbia 100 lire dell'eredità di Giovanni *de Guidone*, che vanno considerate intangibili. Lo stesso Buonvassallo Embriaco è *presente et consenciente* al cospetto di cinque testimoni, di cui quattro, come si è detto, sono *de Nigro*, capeggiati dal giudice Pietro, nominato per primo. Resta parzialmente enigmatico in quale misura ai fini di questo consenso, oltre che alla logica di fondo dei due testamenti, pesi la duplice cessione dei diritti su degli investimenti operata da Adalasia a favore di questo nipote negli atti presenti nel registro di Ianuino *de Predono* e datati l'uno poche ore prima del testamento del 21 ottobre e l'altro l'11 dicembre: nel primo caso non è espresso un valore, mentre nel secondo sono in ballo 100 lire¹⁶². Fin qui si può parlare della giusta preoccupazione di una donna molto anziana a lasciare le cose ordinate e senza scie di conflitti. Una simile preoccupazione si incontra con una certa intraprendenza maturata dal maggiore dei suoi nipoti, il quale ha consapevolezza di quanto può esigere.


Ma quello che sicuramente colpisce è un nuovo codicillo dettato l'11 dicembre 1253, sempre a Sampierdarena, registrato ancora nel cartolario di Ianuino *de Predono*¹⁶³: un codicillo, si badi, non al secondo degli atti di ultima volontà bensì a un terzo testamento, dettato a un altro notaio, Pagano *de Sessa*, di cui non mi consta sia pervenuto materiale. Il codicillo, che certo non informa sulle novità introdotte nell'ultimo testamento, non affronta

¹⁶² Poche ore prima della dettatura del testamento con data 21 ottobre Adalasia trasferisce a Buonvassallo il diritto di rivendicare un investimento (*occasione capitalis*) fatto in precedenza con Filippo, figlio di Bonifacio Embriaco: ASGe, *Notai Antichi*, 28, not. Ianuino *de Predono*, c. 119v, 1253 ottobre 21. L'11 di dicembre del 1253 un'operazione analoga è fatta rispetto a una comenda (per 100 lire) con Lanfranchino Sardena: *ibidem*, c. 149r.

¹⁶³ ASGe, *Notai Antichi*, 28, not. Ianuino *de Predono*, c. 149r-v, 1253 dicembre 11: sono testimoni alcuni religiosi della casa degli ospedalieri in cui fa base Adalasia *de Guidone*.

nemmeno questioni cruciali sotto il profilo proprietario. Tradisce qualche lecita ansia rispetto al nipote Lanfranchino, la cui cura è affidata a Buonvassallo, e stabilisce sia che a Buonvassallo venga destinata una *capsia* che era stata di proprietà del figlio Giovanni *de Guidone*, sia che alla nipote Barbarina, come già nei precedenti testamenti, sia dato il letto di Adalasia completo del suo corredo. È opportuno interrogarsi se la donna, la cui palese inquietudine deriva dall'aver vissuto in un campo di tensioni fra tre diverse cerchie familiari, abbia subito dei condizionamenti nel contesto religioso in cui pare essersi rifugiata. Non ho reperito riscontri concreti in tale direzione. Questa ulteriore riformulazione delle volontà testamentarie non impedisce che Buonvassallo e Corrado Embriaco, che mai sono stati denominati quali *filii quondam*, nel mese di maggio del 1254 si qualificino *nepotes Adalasiae de Guidone quondam* nel chiudere le pendenze di una commenda¹⁶⁴.

Ricostruzione genealogica della famiglia di Adalasia de Guidone



5.2. *I due testamenti di Alasina (1258-1259), moglie di Oberto de Dandala*

Nell'aprile 1259, a Ventimiglia, Alasina, moglie di Oberto *de Dandala* e nella disponibilità di un patrimonio non modesto, annulla il precedente

¹⁶⁴ ASGe, *Notai Antichi*, 52, not. Guglielmo di Pegli, c. 102v e notula, 1254 maggio 16.

testamento e affida al medesimo notaio, Giovanni di Amandolesio, il compito di redigerne un altro ¹⁶⁵. L'operazione è indispensabile, perché la configurazione dei figli è cambiata rispetto al precedente atto datato aprile 1258 e la testatrice sta aspettando una nuova creatura.

Dal primo atto si comprende senza fatica che tre dei cinque figli nominati sono stati concepiti prima del matrimonio con l'ancora vivente Oberto *de Dandala*: l'uso al diminutivo dei nomi propri lascia intendere, ma con qualche margine di incertezza, che siano tutti bambini o ragazzi. Oltre a contenute donazioni *pro anima* affidate a una consanguinea e al marito e alla spesa per la sepoltura (in tutto 15 lire), infatti, Alasina attua dei lasciti ai figli Corradino, Nicoloso e Giovannina *pro falcidia*, la locuzione che rende riconoscibili i figli di una precedente unione: ai primi due 5 lire ciascuno, alla ragazza 10 lire *ad suum maritare* e tutti e tre devono ritenersi soddisfatti. Alla figlia Aldina sono assegnate 40 lire che, qualora morisse senza eredi legittimi, saranno dirottate sul figlio Guglielmino, istituito erede: ecco i figli di Oberto *de Dandala*. Si giunge poi alle sostituzioni in caso di morte senza discendenza. Se i due eredi nati dal secondo matrimonio e privilegiati morissero, dopo la morte di Oberto *de Dandala*, i beni legati loro devono essere distribuiti *pro anima* della testatrice in questo modo: 25 alla figlia Giovannina e 25 alla madre (più un modesto lascito pio). Qualora invece morissero prima del padre, Alasina dispone che il marito conservi in luogo sicuro questi beni affinché, dopo la sua morte, la madre e la figlia Giovannina ne possano entrare in possesso. Non conosciamo ovviamente quale sia la propensione di Oberto *de Dandala*, ma è apprezzabile lo sforzo di Alasina di non suscitare contrarietà rispetto ai figli avuti nel precedente matrimonio e di negoziare una buona soluzione per la prima figlia.

Passiamo al secondo testamento, in cui l'incinta Alasina lascia immutate le disposizioni per la sepoltura e i lasciti pii, affidati al marito, riguardo al quale specifica che abbia *integre* i suoi diritti (si intende sulla dote) e l'usufrutto di tutti i suoi beni. Alla morte del coniuge, di tali sostanze passeranno alla figlia Giovannina 20 lire, con un raddoppio dell'importo previsto l'anno precedente, mentre resta eguale la situazione dei due ragazzi Corradino e Nicoloso, destinatari di 5 lire di *falcidia* ciascuno. Guglielmino, il precedente erede generale, è evidentemente deceduto, perché vengono

¹⁶⁵ *Giovanni di Amandolesio* 1993, doc. 190, pp. 204-205; *Giovanni di Amandolesio* 1985, doc. 42, pp. 42-43.

adesso dichiarati eredi la figlia Enida (che immagino sia Aldina del precedente documento) e la creatura che nascerà. Se si trattasse di un maschio, costui sia erede *in toto* dopo la morte di Oberto *de Dandala*, detratte 20 lire per Enida, mentre nel caso di una femmina, sia erede alla pari con Enida ma, qualora entrambi decedessero, Giovannina riceverà 10 lire extra, Nicoloso altre 10 lire, la madre di Alasina 15 e il fratello di Alasina, Nicoloso 10: ecco un membro, e maschio, della famiglia di origine quale estrema eventualità.

5.3. *I due testamenti (1262) di Bonaventurosa, vedova di Stefanino Patarini*

Il caso meno complesso che adesso esporrò ha per scenario Portovenere, il villaggio all'estremo Levante ligure dove vigono consuetudini e statuti genovesi. Il secondo testamento, del 25 settembre 1262, è dettato a brevissima distanza dal primo, del 20 settembre, sempre al medesimo notaio, Giovanni di Giona¹⁶⁶. I problemi sono sorti soprattutto perché anche Bonaventurosa vedova di Stefanino *Patarini* ha concepito figli in entrambi i matrimoni. Significativo è il fatto che per la nuova redazione delle sue ultime volontà siano mobilitati fra i testimoni addirittura due giudici, così come Pietro *de Nigro* aveva fatto sentire la sua autorevole presenza alla redazione del codicillo di Iuleta Zaccaria e al primo codicillo della anziana Adalasia *de Guidone*. Nel caso di Bonaventurosa, è giustificata dalla sua dichiarata malattia la fretta per risolvere la contestazione delle scelte relative all'attribuzione di un patrimonio davvero modesto, ma dal grande peso reale e simbolico per tutti i membri della parentela interessati alla sua distribuzione.

Giungiamo a come sono destinati i beni di Bonaventurosa nelle ultime volontà espresse al notaio il 20 settembre al cospetto di otto testimoni. Al figlio Ugolino e al genero Bongiovanni compete distribuire i lasciti pii che assommano a 4 lire e mezza. Alle due nipoti nubili per parte del defunto fratello *Delovolsis* va il letto con tutto il suo corredo e alla nipote Berta, figlia della figlia Regina, 2 lire. A queste prime e 'tranquille' disposizioni segue, ma depennata, l'indicazione che al genero Bongiovanni siano date 5 lire. La vedova esprime poi la propria volontà che al figlio Ugolino siano attribuite 12 lire che corrispondono all'antefatto costituito dal defunto padre di Ugolino, Baldo, avendo la donna già fruito di questi beni che ritornano adesso nella disponibilità del figlio. Nell'affrontare la situazione del figlio

¹⁶⁶ *Giovanni di Giona* 1955, doc. 369, pp. 323-325, e doc. 370, pp. 325-327.

Venerio, nato dal più recente matrimonio con Stefanino *Patarini*, segue un'efficacissima definizione di *falcidia* nella prospettiva di Bonaventurosa, che il notaio verbalizza quasi alla lettera, dopo una premessa chiarificatrice di violenze subite o affermate dalla donna:

Venerium autem, filium meum, quem verberibus me affecisse, assero et dico et michi molestum et gravem extitisse, volo et iubeo quod de bonis meis et hereditate mea tantum habere et percipere debere falcidiam quam sibi per leges et iura denegare non possum, in ea falcidia ipsum michi heredem instituens, ab aliis bonis meis et rebus et hereditate et successione eundem excludens: ab omni alia parte, auxilio et subsidio bonorum meorum et hereditate mea et successione volo et iudico esse penitus alienum, ita quod ad eum vel alium pro eo de bonis meis et hereditate mea non possit nec debeat aliquid modo aliquo pervenire.

Resta aperto il problema dell'entità della *falcidia*, su cui si è detto che la normativa pervenuta non illumina ma che possiamo fondatamente immaginare nella misura di un quarto del patrimonio: tuttavia è chiara la volontà di escludere questo figlio dall'eredità vera e propria. Eredi di tutti gli altri beni sono infatti istituiti i due figli avuti da Baldo, vale a dire Ugolino e Regina, con un extra di 12 soldi per Ugolino che si era addossato le spese per la sepoltura della sorellastra omonima della madre, Bonaventurosa, e del periodo di malattia del patrigno Stefanino *Patarini*.

Sei giorni dopo i ripensamenti relativi al piccolo patrimonio di Bonaventurosa sono parecchi. I lasciti pii adesso constano di 6 lire e una piccola maggiorazione, da 2 a 3 lire, è concessa alla nipote Berta, mentre si ripristina il legato di 5 lire per il genero Bongiovanni e figura una somma anche per le figlie di Ugolino, cioè 5 lire. Compare però un piccolo lascito di 3 lire per il figlio Venerio, mentre restano immutati, rispetto a Ugolino, la 'restituzione' dell'antefatto materno e il saldo delle spese di cui si era fatto carico per i due membri della nuova famiglia costituita dalla madre.

Ma nel secondo testamento il dato più notevole è che Ugolino, Venerio e Regina, figli dei due matrimoni, risultino *equaliter* eredi di tutti i restanti beni, con implicita affermazione che la *falcidia* non è decorosa per un erede legittimo. Rimane comunque difficile dare ragione della simultanea presenza di Gallico *iudex de Portuvenaris* e di Giacomo *iudex* alla testa di altri sei testimoni, se non forse ipotizzando che madre e figlio abbiano sollecitato (e verosimilmente remunerato) un giudice ciascuno per pervenire a una conciliazione. Le percosse inflitte a Bonaventurosa da Venerio appaiono condonate. Dunque il secondo testamento incrementa verso l'alto, benché di poco, la consistenza di

alcuni lasciti, introduce nuovi beneficiari e di conseguenza diminuisce l'entità di quanto sarà spartito – in regime di perfetta parità tra i figli – di tutti gli altri beni non menzionati. Quanto si discosterà in fin dei conti questo risultato dalla *falcidia* accordata a Venerio nel primo testamento?

6. *Un bilancio di sfumature*

L'orientamento di massima a trasmettere i beni di famiglia privilegiando la linea maschile rilevato proprio per il contesto genovese fin dagli anni Settanta del secolo scorso, prima da Hughes e poi da Epstein, è facilmente confermato da questa ricerca. È stato tuttavia importante acquisire, allargando lo sguardo allo spazio ligure, che non poche donne nel dare disposizioni testamentarie possono attuare modeste deviazioni e operare aggiustamenti in quel movimento di fondo, colorando di sfumature la diffusa adesione al criterio che si sta imponendo e che ha trovato espressione nella norma scritta. Nell'apprezzare al contempo quante altre donne tendano a conformarsi convintamente al modello dominante, nulla esclude l'estendere a molti casi maschili quanto si è acquisito per il contesto femminile in termini di piccoli o più decisi scarti dalla norma. L'intenzione di questa indagine è stata di non dare aprioristicamente per scontate analogie o differenze di scelta tra uomini e donne in sede testamentaria, vale a dire un'occasione in cui il contesto pesa molto per entrambi, perché si incontrano pressioni esterne e istanze esistenziali, queste ultime solitamente in misura crescente con l'avanzare dell'età: lo dimostrano oltre ogni dubbio le ultime volontà del medesimo individuo dettate a grande distanza di tempo.

Si è riconosciuto infatti il permanere di qualche spazio decisionale – quale un'interpretazione lasca dei lasciti pii e legati *ad personam* – che può essere riempito a seconda della classe d'età, dei temperamenti, delle esperienze di vita, delle dinamiche interpersonali e probabilmente anche delle contingenze religiose, economiche, sociali e politiche collettive, che non riusciamo a soppesare ma che incidono comunque tutte sia su uomini sia su donne: dall'ascendente esercitato da membri di un ente religioso, magari con la loro predicazione, alle pressioni di *status*, alle vicende di mercato per chi produce e per chi commercia, alla dinamica del sistema fiscale locale fino ai conflitti intercittadini armati. Comprendemmo ancor meglio questo spazio, ovviamente, se riuscissimo a collocare i protagonisti dell'indagine con maggior puntualità e completezza in un contesto di famiglia, di radicamento (quartiere urbano, villaggio o sua frazione) o di sradicamento (per immigrazione

recente, per matrimonio fuori dal vicinato o dal proprio villaggio d'origine), di gestione o di appartenenza clientelare, e così via. Ma se anche giudicassimo in base a un criterio di equità (che può risultare moderno e anacronistico) le intenzioni espresse in sede testamentaria, in qual modo può essere inteso ragionevolmente, per esempio, il gioco delle parti – tacito, concordato in spontaneità, obbligatorio, pazientemente elaborato – fra i due genitori rispetto a una figliolanza mista o magari costituita da soli maschi, quando come spesso accade conosciamo le ultime volontà di un solo membro della coppia? Ben poco riusciamo ad afferrare, del resto, delle scelte procreative effettuate in ciascuna famiglia, della profondità di un sentimento genitoriale, filiale o fraterno e di come risentano di tendenze generali¹⁶⁷.

Opere citate

- Annali genovesi* 3 1923 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCXXXV al MCCL*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, 3, Roma 1923 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secolo XIII).
- Arnaldo Cumano* 1978 = *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETTO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI).
- ASCHERI 2000 = M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2000.
- BARTOLI LANGELI 2008 = A. BARTOLI LANGELI, *Il testamento di Enrico Scrovegni (12 marzo 1336)*, in C. FRUGONI, *L'affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella degli Scrovegni*, Torino 2008, pp. 397-540.
- BASSANI 2018 = A. BASSANI, *A Coffor for the Will*, in *Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Cham 2018, pp. 231-247.
- BERTRAM 1989 = M. BERTRAM, *Hundert bologneser Testamente aus einer November Woche des Jahres 1265*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 69 (1985), pp. 80-110.
- BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- BEZZINA 2017 = D. BEZZINA, *The Artisan Family in 12th- and 13th-Century Genoa: A Reappraisal*, in « Genesis », XVI/2 (2017), pp. 111-130.

¹⁶⁷ In questo senso, possono essere di interesse i testamenti di chi si è trasferito fuori patria (provvisoriamente o definitivamente?), perché aggiungono riconoscibili elementi di contesto a situazioni testamentarie altrimenti opache.

- BEZZINA 2018 = D. BEZZINA, *I de Nigro fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in « ASLi », n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- BEZZINA 2019 = D. BEZZINA, *The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in late thirteenth-century Genoa*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* 2019, pp. 205-235.
- Bonifacio 1936 = V. VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII*, Genova 1936 (« Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria », I).
- Bonvillano 1939 = *Bonvillano (1198)*, a cura di J.E. EIERMAN - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai Liguri del sec. XII, III)
- BOSL 1964 = K. BOSL, *Potens und Pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zur gesellschaftlichen Differenzierung im frühen Mittelalter und zum «Pauperismus» des Hochmittelalters*, in ID., *Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa*, München 1964, pp. 106-134.
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, *“Uxor gaudet de morte mariti”: la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova », 30 (2000-2001), pp. 76-128.
- BRACCIA 2016 = R. BRACCIA, *Le convivenze more uxorio nel basso medioevo ed in età moderna: quasi matrimoni, matrimoni presunti o clandestini?*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*, a cura di G. VIARENGO, Torino 2016, pp. 27-52.
- BROLIS - ZONCA 2010 = M.T. BROLIS - A. ZONCA, *Atti di ultima volontà a Bergamo nella seconda metà del XII secolo*, in « Reti Medievali Rivista », 11/1 (2010), pp. 351-405.
- CALLERI 2019a = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in « Reti Medievali Rivista », 20/1 (2019), pp. 1-32.
- CALLERI 2019b = M. CALLERI, *Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Desalve (Genova, 21 settembre 1220)*, in « Scrineum Rivista », 16 (2019), pp. 169-203.
- CANCELLIERI 1993 = J. CANCELLIERI, *Embriaco, Guglielmo (Niger, Nigro)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 42, Roma 1993, pp. 578-580.
- CHABOT 1996 = I. CHABOT, *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. GROPPI, Roma-Bari 1996, pp. 47-70.
- CHABOT 1998 = I. CHABOT, *La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XI^e-XV^e-XVII^e siècles)*, in *Femmes, dots at patrimoines*, « Clio. Femmes, Genre, Histoire », 7 (1998), pp. 51-72.
- CHABOT 2000 = I. CHABOT, *La beneficenza dotale nei testamenti del tardo medioevo*, in *Povertà e innovazioni istituzionali in Italia, dal medioevo ad oggi*, a cura di V. ZAMAGNI, Bologna 2000, pp. 55-76.
- CHABOT 2010 = I. CHABOT, *« Io vo' fare testamento ». Le ultime volontà di mogli e mariti, tra controllo e soggettività (secoli XIV-XV)*, in *Margini di libertà* 2010, pp. 205-238.
- Costituti di Pisa* 2003 = *I costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, a cura di P. VIGNOLI, Roma 2003 (Fonti per la Storia dell'Italia medievale).
- DUVAL 2018 = S. DUVAL, *Women and wealth in late medieval Pisa (c. 1350-1420)*, in « Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge », 130/1 (2018), pp. 137-150.

- “Ego Quirina” 2015 = “Ego Quirina”. *Testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261)*, a cura di F. SORELLI, Documenti trascritti da L. ZAMBONI - L. LEVANTINO, Roma 2015.
- EPSTEIN 1984 = S. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa, 1150-1250*, Cambridge Mass e London 1984.
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- GAUDEMET 1989 = J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989 (ed. or. *Le mariage en Occident: les mœurs et le droit*, Paris 1987).
- GINZBURG 1976 = C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino 1976.
- Giovanni 2013 = *Il cartolare di 'Uberto', I, Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE, Indici a cura di M. CASTIGLIA, Genova-Savona 2013 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIII).
- Giovanni di Amandolesio 1985 = L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, Genova 1985 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 44).
- Giovanni di Amandolesio 1993 = L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258*, Bordighera 1993 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVI).
- Giovanni di Giona 1955 = G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, Borgo San Dalmazzo 1955 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CLXXVII).
- Giovanni di Guiberto 1939 = *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M.W. HALL-COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai Liguri del sec. XII, V).
- Giovanni scriba 1934-1935 = M. CHIAUDANO e M. MORESCO, *Il Cartolare di Giovanni scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- GIULIODORI 2005 = S. GIULIODORI, *De rebus uxoris. Dote e successione negli statuti bolognesi (1250-1454)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXIII (2005), pp. 651-684.
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- GRÉVIN in corso di pubblicazione = B. GRÉVIN, *De Boncompagno au manuscrit «Fitalia» : les dimensions rhéytoriques du testament dans l'Italie du XIII^e siècle*, in *Les testaments dans l'Europe médiévale (XIII^e-XV^e siècles)*, Journée d'étude + séminaire de latin médiéval (traduction/interprétation), in corso di pubblicazione a cura di B. GRÉVIN - M. BARRY.
- Guglielmo 2009 = *Il cartolare di 'Uberto', II, Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, Introduzione di A. ROVERE, Genova-Savona 2009 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIV).
- Guglielmo Cassinese 1938 = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai Liguri del sec. XII, II).

- Guglielmo da Sori* 2015 = *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notariorum Itinera, I).
- GUGLIELMOTTI 2005 = P. GUGLIELMOTTI, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005 (E-Book Monografie, 3).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, «*Agnacio seu parentella*». *Le genesis dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = *Il notaio Ingo Contardi e la sua clientela a Genova nel pieno Duecento*, in «*Notariorum itinera*» 2018, pp. 85-115.
- HERLIHY - KLAPISCH-ZUBER 1979 = D. HERLIHY - C. KLAPISCH-ZUEBER, *Les Toscans et leurs familles: Une étude du "Catasto" Florentin de 1427*, Paris 1979.
- HUGHES 1975 = D.O. HUGHES, *Urban growth and family structure in medieval Genoa*, in «*Past & Present*», (1975), 66, pp. 3-28.
- HUGHES 1976 = D.O. HUGHES, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in «*Quaderni storici*», X/3 (1976), pp. 929-951.
- HUGHES 1979 = D.O. HUGHES, *Ideali domestici e comportamento sociale: testimonianze dalla Genova medievale*, in *La famiglia nella storia. Comportamenti sociali e ideali domestici*, a cura di C.E. ROSENBERG, Torino 1979 (ed. or 1975).
- Ianuensis non nascitur sed fit 2019 = *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7).
- KIRSHNER 2017 = J. KIRSHNER, *Nascoste in bella vista: donne cittadine nell'Italia tardo-medievale*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. MENZINGER, Roma 2017, pp. 195-228.
- KIRSHNER 2000 = J. KIRSHNER, *Baldus de Ubaldis on Disinheritance: Contexte, Controversies, Consilia*, in «*Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte*», XXVII (2000), pp. 119-214.
- KITTEL 1998 = E.E. KITTEL, *Testaments of two cities: A comparative analysis of the wills of medieval Genoa and Douai*, in «*European Review of History*», 5/1 (1998), pp. 47-82.
- KLAPISCH-ZUBER 1985 = CH. KLAPISCH-ZUBER, *Women, Family, and Ritual in Renaissance Italy*, Chiacago 1985.
- KUEHN 1999 = T. KUEHN, *Figlie madri mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN, Bologna 1999, pp. 431-460.
- LAURENT-BONNE 2012 = L. LAURENT-BONNE, *Why prohibit donations between husband and wife in medieval Europe?*, in «*Frontiers of Law in China*», 7/4 (2012), pp. 644-655.
- LAZZARI 2018 = T. LAZZARI, *La violenza sui beni e sulle rendite delle donne*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO - F. FRANCESCHI - G. PICCINI, Bologna 2018, pp. 37-56.
- Libri Iurium* I/1 1992 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, II).
- Libri Iurium* I/6 2000 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/6, a cura di M. BIBOLINI, introduzione di E. PALLAVICINO, Genova 2000 (Fonti per la Storia della Liguria, XIII).

- LOPEZ 1933 = R. LOPEZ, *Genova marinara nel Duecento: Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante*, Messina-Milano 1933.
- LOPEZ 1936 = R. LOPEZ, *Studi sull'economia genovese nel medio evo*, Torino 1936 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, VIII).
- LORCIN 1981 = M.-T. LORCIN, *Veuve noble et veuve paysanne en Lyonnais d'après les testaments des XIX^e et XV^e siècle*, in « Annales de démographie historique », (1981), pp. 273-288.
- LUMIA-OSTINELLI 2003 = G. LUMIA-OSTINELLI, « *Ut cippus domus magis conservetur* ». *La successione a Siena tra statuti e documenti (secoli XII-XVII)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXI/595 (2003), pp. 3-51.
- LUONGO 2019 = A. LUONGO, *Relativamente marginali. La condizione sociale delle donne nella Gubbio trecentesca*, in « Archivio Storico Italiano », CLXXVIII (2019), pp. 57-92.
- MAINONI 2011 = M.P. MAINONI, *Il potere di decidere. Testamenti femminili pugliesi nei secoli XIII-XIV*, in « *Con animo virile* ». *Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV)*, a cura di EAD., Roma 2011, pp. 197-261.
- Margini di libertà* 2010 = *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di M.C. ROSSI, Caselle di Sommacampagna 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, VII).
- Martino 1974 = *Il cartulario del notaio Martino. Savona (1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, IX).
- Mobilità sociale* 2010 = *La mobilità sociale nel medioevo*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2010 (Collection de l'École française de Rome, 436).
- Nolens intestatus decedere 1985 = *Nolens intestatus decedere. Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), Perugia 1985.
- Notai genovesi in Oltremare* 1983 = M. BALARD, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro di Lamberto di Sambuceto (11 ottobre 1296 - 23 giugno 1299)*, Genova 1983 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 39).
- Notai genovesi in Oltremare* 1989 = L. BALLETO, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Laiazzo da Federico di Piazzalunga (1274) e Pietro di Bargone (1277, 1279)*, Genova 1989 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 53).
- « *Notariorum itinera* » 2018 = « *Notariorum itinera* ». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3).
- NUTI 1991 = G. NUTI, *Pietro di Negro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 40, Roma 1991.
- ORIGONE 2001 = S. ORIGONE, *Gli Embriaci a Genova fra XII e XIII*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, pp. 67-81.
- PETTI BALBI 2010 = G. PETTI BALBI, *Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà* 2010, pp. 153-182.
- PIERGIOVANNI 1980 = V. PIERGIOVANNI, *Statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.
- I più antichi statuti di Savona* 1997 = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « ASLi », n.s., XXXVII/II (1997) pp. 115-212.
- POLONIO 2001 = V. POLONIO, *Consentirono l'un l'altro: il matrimonio in Liguria tra XI e XIV secolo*, in *Serta antiqua et mediaevalia*, pp. 23-53.

- POLONIO 2003 = V. POLONIO, *Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231.
- RAVA 2016 = E. RAVA, « *Volens in testamento vivere* ». *Testamenti a Pisa, 1240-1320*, apparati a cura di A. BARTOLI LANGELLI, Roma 2016 (Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, n.s. 2).
- ROSSI 2010 = G. ROSSI, *Il testamento nel medioevo fra dottrina giuridica e prassi*, in *Margini di libertà* 2010, pp. 45-70.
- ROSSI 2019 = M.C. ROSSI, *Religiosità e scelte testamentarie femminili*, in *Vita religiosa al femminile (secoli XIII-XIV)*. Atti del XXVI Convegno Internazionale, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia 19-21 maggio 2017, Roma 2019, pp. 257-277.
- ROVERE 2016 = A. ROVERE, *Manuele Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità*, in « ASLi », n.s., LVI (2016), pp. 309-327.
- RUSSO 2005 = M.A. RUSSO, *I testamenti di Matteo Sclafani (1333-1354)*, in « *Mediterranea. Ricerche storiche* », 2 (2005), pp. 521-566.
- RUZZIN 2019 = V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* 2019, pp. 1157-1181.
- San Benigno* 1983 = *Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (secc. XII-XV)*, a cura di A. ROVERE, Genova 1983 (« ASLi », n.s., XXIII/I).
- Santa Maria delle Vigne* 1969 = G. AIRALDI, *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- Santo Stefano* 1 2009 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova, 1 (965-1200)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIII).
- Serta antiqua et mediaevalia* 2001 = *Serta antiqua et mediaevalia*, V, *Società e istituzioni del Medioevo ligure*, Roma 2001.
- SIEVEKING 1906 = H. SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medioevo*, Genova 1905 (« ASLi », XXXV).
- SORELLI 2010 = F. SORELLI, *Capacità giuridiche e disponibilità economiche delle donne a Venezia. Dai testamenti femminili medievali*, in *Margini di libertà* 2010, pp. 183-203.
- SORELLI 2012 = F. SORELLI, *Diritto, economia, società: condizioni delle donne a Venezia nei secoli XII-XIII*, in « *Archivio Veneto* », 3 (2012), pp. 19-40.
- Statuti della colonia genovese* 1871 = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- Statuti di Albenga* 1993 = *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO. Con un saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova 1993 (Fonti per la Storia della Liguria, III).
- Statuti di Zuccarello* 1999 = *Statuti comunali di Zuccarello del 1281*, a cura di N. CALVINI, Zuccarello 1999.
- Stefano di Corrado* 2007 = *I cartolari del notaio Stefano di Corrado di Lavagna (1272-1273, 1296-1300)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2007 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XII).
- Stefano di Corrado* 2012 = *Il cartolare del notaio Stefano di Corrado di Lavagna. Chiavari-Lavagna (1288)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2007 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XV).

- STORTI STORCHI 2012 = C. STORTI STORCHI, *La condizione giuridica delle donne nelle strategie testamentarie di Alberico de Rosciate (1345-1360)*, in *La condizione giuridica delle donne nel medioevo*, a cura di M. DAVIDE, Trieste 2012, pp. 53-94.
- TILATTI 2010 = A. TILATTI, « Soror beate Helene ». *I testamenti e le altre volontà di Profeta Valentinis da Udine*, in *Margini di libertà* 2010, pp. 257-276.
- VALLERANI 2019 = M. VALLERANI, *Le cause matrimoniali tra devianza e qualificazione giuridica: note sulle forme della coniugalità basso medievale*, in *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, a cura di D. ADORNI - E. BELLIGNI, Milano 2018, pp. 105-123.
- Veuves* 1993 = *Veuves et veuvage dans le haut Moyen Âge*, a cura di M. PARISSÉ, Paris 1993.
- Voghera e Genova* 1908 = G. GORRINI, *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova (960-1325)*, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XLVIII).
- Widowhood* 1999 = *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe*, a cura di S. CAVALLO - L. WARNER, London 1999.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Dopo una premessa dedicata a ribadire che un testamento costituisce un progetto, senza di necessità prefigurare una realtà concreta, nel saggio sono passati in rassegna gli studi già condotti relativamente all'ambito genovese e che hanno consentito la solida acquisizione di un privilegio maschile nella trasmissione patrimoniale. Si impostano poi alcuni problemi del trattamento di questa tipologia documentaria nel contesto dei *cartularia* liguri dei secoli XII e XIII, compresa la necessità di non dare per scontato un condizionamento di genere, e si guarda alle condizioni in cui sono dettati gli atti di ultima volontà: costi e motivazioni, sistemazioni patrimoniali preliminari al testamento, pressioni familiari o distacco del contesto familiare, aspetti condivisi da testamenti maschili e femminili. Dopo una breve analisi delle motivazioni che possono guidare la fissazione di clausole sostitutive rispetto a eredi e beneficiari, si osservano quattro casi di testamenti simultanei di marito e moglie e tre casi di testamenti plurimi femminili, tra cui spicca quello di Adalasia *de Guidone*.

Parole significative: Medioevo, secoli XII-XIV, Genova, Albenga, Liguria, testamenti, *cartularia* notarili, patrimonio, agnazione, beneficenza dotale.

The article opens with a brief consideration on how wills constitute a project that does not necessarily transform into concrete reality, and a survey of past scholarship on Genoa which has already noticed the tendency to follow the male line in patrimonial transmission. The methodological issues in tackling this type of documents when considering Ligurian *cartularia* of the twelfth and thirteenth centuries are then addressed, including the need not to take gender differences for granted. The conditions in which last wills and testaments were dictated are then discussed: costs and reasons, patrimonial arrangements prior to the will, family pressures or detachment from one's family, are aspects common to both male and female wills. After a brief analysis of the reasons that may guide the inclusion of substitution clauses with respect to heirs and beneficiaries, four cases in which husband and wife draw up a will simultaneously are considered as well as three cases of multiple female wills, the most striking of which is Adalasia de Guidone's testament.

Keywords: Middle Ages, 12th-13th centuries, Genoa, Albenga, Savona, Liguria, wills, notarial registers, patrimony, agnatism, dotal charity.

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.sisp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare giugno 2020

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)